

CV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 30 APRILE 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari:

Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Decime (BRANCA)	Pag. 3717
Proposte di legge (<i>Lettura</i>):	
Decime (GALLO)	3706
Comune di Escalaplano (MERELLO)	3705
Comuni di Bagnatica e di Brusaporto (SUARDI-GIANFORTE)	3706
Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
Domanda a procedere contro i deputati SANTINI, GALLETTI ed altri (PINCHIA)	3706
Assestamento del bilancio (CADOLINI)	3717
Fondo per il culto (SAPORITO)	3743
Commemorazione del generale ARIMONDI:	
Oratori:	
LAUSETTI	3742
RICOTTI, <i>ministro della guerra</i>	3743
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>).	3712
Infortunati sul lavoro:	
Oratori:	
BERENINI	3717
BONACCI	3730
FUSINATO	3713
GALLINI	3724
GUICCIARDINI, <i>ministro di agricoltura e commercio</i>	3736
NOCITO	3727
PRINETTI	3725
ROSSI-MILANO	3732
Interrogazioni:	
Sezioni di pretura:	
Oratori:	
COSTA, <i>ministro guardasigilli</i>	3707
DE GIORGIO	3707
VISCHI	3708
Inchiesta Gui:	
Oratori:	
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i>	3708
IMBRIANI	3709

Sieri curativi:

Oratori:	
SANTINI	Pag. 3710
SINEO <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i>	3710
Famiglie degli ascari:	
Oratori:	
GALLETTI	3744
RICOTTI, <i>ministro della guerra</i>	3744
Estatutura a Scansano:	
Oratori:	
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i>	3744
SOCCHI	3744
Votazione segreta	3740

La seduta comincia alle 14.5.

Borgatta, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Lettura di proposte di legge.

Presidente. Si procederà ora alla lettura di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare di cui gli Uffici hanno ammessa la comunicazione.

Borgatta, segretario, legge:

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Merello.

Aggregazione del comune di Escalaplano alla Pretura di San Nicolò Gerrei.

Art. 1.

Il comune di Escalaplano è separato dalla pretura di Seni ed aggregato a quella di San Nicolò Gerrei a datare dal 1° luglio 1896.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Suardi Gianforte e Silvestri.

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1897 i comuni di Bagnatica e Brusaporto cesseranno di far parte del mandamento di Martinengo e del circondario di Treviglio, e saranno aggregati al mandamento di Trescore e al circondario di Bergamo per tutti gli effetti amministrativi, giudiziari e finanziari.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere, con Decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Gallo.

Art. 1.

Tutte le decime di qualsiasi specie e natura dovute in Sicilia al Demanio dello Stato ed all'Amministrazione del Fondo pel culto, anche quando sieno convertite in denaro, o convenzionalmente o giudiziariamente riconosciute, sono abolite senza compenso.

Art. 2.

Tutte le decime di qualsiasi specie e natura dovute in Sicilia ai vescovi, ai ministri del culto, ai sacerdoti di qualunque dignità e grado, alle chiese ed a qualsiasi corpo morale ecclesiastico, anche quando fossero state convenzionalmente o giudiziariamente convertite in denaro o riconosciute, sono abolite.

Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alle enfiteusi ed alle rendite perpetue.

Art. 3.

Le persone e gli enti, i quali, alla pubblicazione della presente legge, si trovano nel possesso civile e nella attuale percezione delle decime, hanno diritto ad un compenso annuo in denaro, limitato per le persone alla loro vita naturale e per gli enti alla vita naturale delle persone che percepiscono un qualsiasi emolumento sul reddito delle decime.

Art. 4.

Il compenso previsto dall'articolo precedente sarà fissato in equa misura colle norme che verranno date da un Regolamento, in proporzione del reddito ricavato dalle decime, da non eccedere mai i due terzi del reddito attuale.

Siffatto compenso sarà determinato e riscosso per mezzo di ruoli speciali, da compilarsi da una Commissione speciale costituita nei modi che verranno indicati nel Regolamento, a solo carico dei maggiori attuali possessori di terre soggette a decime.

Art. 5.

I ruoli speciali saranno variati nei modi e colla garanzia previste dal Regolamento, ogni qualvolta avverrà la morte di qualcuna delle persone accennate nell'articolo 3, nel quale caso la diminuzione del debito andrà ripartita a favore dei debitori indicati nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un Regolamento per la esecuzione della presente legge.

Presidente. Si stabilirà il giorno dello svolgimento di questi disegni di legge d'accordo col Governo.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Tittoni, di giorni 15; Lucca Salvatore, di 30; Pisani, di 60.

(Sono conceduti).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Pinchia a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

Pinchia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione, circa l'autorizzazione a procedere contro gli onorevoli deputati Santini, Galletti ed altri.

Presidente. Questa relazione sarà stampata, e distribuita agli onorevoli deputati.

Interrogazioni.

Presidente. Ora passeremo alle interrogazioni.

Verrebbe per prima l'interrogazione dell'onorevole Sacchi, ma perdurando la sua in-

disposizione, d'accordo con l'onorevole ministro, questa interrogazione viene rimandata.

Passeremo a quella dell'onorevole Cavallotti al ministro guardasigilli: « Per sapere in che modo e per quali ragioni fu sottratta alla cognizione della Camera una procedura penale dal magistrato dichiarata di competenza del di lei esame. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Costa, ministro guardasigilli. Siccome intorno all'argomento di questa interrogazione l'onorevole Cavallotti ha presentato anche un'interpellanza, così io lo pregherei, giacché una discussione sarà difficile di poterla evitare, di rimandare, se egli crede, lo svolgimento dell'interrogazione al giorno in cui sarà discussa l'interpellanza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Le cose sulle quali io vorrei interrogare l'onorevole guardasigilli sono infatti di tanta gravità d'ordine morale, che io pel primo ammetto e riconosco che poco si prestava per esse un discorso circoscritto nell'ambito d'una interrogazione.

Io sono lieto che il ministro riconosca che la gravità dell'argomento è tale da richiedere una più lata discussione in occasione dello svolgimento delle interpellanze.

Quindi, in questo senso, io accetto la preghiera dell'onorevole guardasigilli.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole De Giorgio al ministro di grazia e giustizia: « Se intenda dar corso al disegno di legge annunciato dal suo predecessore sull'istituzione delle sezioni di pretura. »

Avverto l'onorevole guardasigilli che oltre a questa interrogazione dell'onorevole De Giorgio, ve ne sono altre sullo stesso argomento, degli onorevoli Vischi, Lampiasi e Calvi.

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Costa, ministro guardasigilli. La questione dell'istituzione delle sezioni di pretura ha interessato ripetutamente la Camera. Anzi, intorno a quest'argomento furono anche presentate delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

L'argomento è gravissimo, perchè mentre è diretto a studiare il modo di soddisfare a legittime aspirazioni e ad interessi i quali rimasero compromessi dalle circoscrizioni

delle preture, dall'altra parte non deve essere esagerato in modo da riportare il paese in una commozione troppo grave, riaprendo la discussione intorno ad un argomento nel quale pur troppo tanti interessi si trovano in conflitto, e tanti bisogni vi sono da soddisfare.

Io però mi trovo in grado di assicurare che, ispirato da questi sentimenti, presenterò alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le vacanze estive, un disegno di legge, il quale concili tutti gli interessi e soprattutto ripari a quegli inconvenienti che pur troppo si sono verificati nell'applicazione della legge del 1890 sulle circoscrizioni delle preture; legge la quale, come tutti hanno riconosciuto e debbono riconoscere, rimase ben lungi dall'essere attuata come era stata pensata.

Presidente. L'onorevole De Giorgio ha facoltà di parlare.

De Giorgio. Mi compiaccio che l'onorevole ministro guardasigilli abbia anche egli compresa l'opportunità e la necessità di creare le sezioni di pretura, voglio augurarmi però che a differenza dei suoi predecessori, mantenga la fatta promessa, e alla riapertura della Camera presenti il disegno di legge tanto desiderato.

Il bisogno di rendere più facile e meno costosa l'Amministrazione della giustizia, specialmente nei Comuni che furono già sede di mandamento, si è fatto sempre più vivo; e mi piace di constatare che anche l'onorevole ministro lo abbia riconosciuto.

Convengo che riforme non parziali ma radicali si rendano urgenti nei nostri organici giudiziari, ma ciò non pregiudica certo la istituzione delle Sezioni di pretura, che da più tempo sono reclamate ed aspettate.

Prendendo intanto atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli mi dichiaro soddisfatto della risposta data alla mia interrogazione.

Costa, ministro guardasigilli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Costa, ministro guardasigilli. Debbo avvertire che uno degli interroganti, l'onorevole Vischi, ha estesa la sua interrogazione ad un altro argomento, intorno al quale crederi opportuno dare qualche spiegazione.

Egli chiede quali sieno le intenzioni del guardasigilli intorno alla riforma della tariffa degli onorari per gli avvocati e procuratori.

Ora, io lo assicuro che per lunga conoscenza io mi sono persuaso che si debba portare intorno a questo argomento tutta l'attenzione del Governo e di proporre alla Camera un disegno di legge il quale sodisfi ai bisogni che sono universalmente sentiti. Anzi, io mi felicito che in questi giorni debba riunirsi in Roma un Congresso forense, le cui discussioni saranno certamente elevate, pratiche e veramente dirette a mantenere alta la dignità del Corpo forense e mi auguro di poter trovare in esse elementi e consigli, perchè le proposte che io sarò per fare al Parlamento riescano veramente al loro scopo.

Presidente. L'onorevole Vischi ha facoltà di dichiarare se sia o no sodisfatto.

Vischi. Ringrazio l'onorevole guardasigilli per aver voluto rispondere oggi anche alla mia interrogazione.

Prendo atto delle dichiarazioni che egli ha fatte e circa la presentazione di un disegno di legge per la istituzione di sezioni di pretura e circa gli studi che intende fare per la riforma delle competenze dei procuratori e degli avvocati.

Su questa ultima parte ricorderò all'onorevole guardasigilli (il quale certamente lo saprà meglio di me) che il suo predecessore accettò un mio ordine del giorno allorchè si discusse la benedetta legge sulle Cancellerie.

Quindi è che quell'impegno devesi considerare come un complemento del concetto della legge sulle Cancellerie, impegno di cui il mantenimento è doveroso.

L'onorevole guardasigilli dice di voler aspettare anche i lumi che gli verranno dal Congresso che si prepara qui in Roma; ed io confido che egli saprà rispondere alla fiducia che per questo noi in esso riponiamo.

In quanto alla legge per le sezioni di pretura, l'onorevole guardasigilli sa (perchè fu gran parte nella preparazione di un disegno di legge che il suo predecessore aveva preparato da presentarsi alla Camera) che quel disegno mutando qualche particolare, potrebbe rispondere ai bisogni del paese, e correggere una situazione non solamente insostenibile nell'interesse dei cittadini, ma dannosissima anche nell'interesse stesso della giustizia.

Con questa fiducia, ringrazio nuovamente l'onorevole ministro, prendo atto delle sue dichiarazioni, ed aspetterò le proposte che sarà per presentare.

Presidente. L'onorevole Lampiasi?

(Non è presente).

L'onorevole Calvi?

(Non è presente).

L'onorevole Curioni?

(Non è presente).

Vuol dire che decadono le loro interrogazioni.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Luzzatto Attilio.

(Non è presente).

Decade la sua interrogazione.

L'onorevole Galletti è presente?

(Non è presente).

S'intenderà decaduta la sua interrogazione.

L'onorevole Imbriani?

Imbriani. Presente.

Presidente. L'onorevole Imbriani interroga il Governo su le seguenti circostanze: « Una Commissione di inchiesta parlamentare ha accertato in fatto che per ben due volte al deputato Gui vennero offerte somme di danaro ed una promozione, affinchè rinunziasse alla candidatura politica in prò di un funzionario dello Stato. La stessa Commissione, malgrado testimonianze degne di fede, parziali confessioni di accusati e logiche induzioni, ha creduto a maggioranza di voti di non ammettere, per insufficienza di indizi, la responsabilità dei funzionari implicati nella questione, così da sottrarli ad un giudizio penale. Dopo ciò, ritiene il Governo possibile che i detti funzionari continuino ad esercitare il loro ufficio? »

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Poichè l'onorevole Imbriani interpella il Governo, soffra che risponda io, sebbene egli non mi abbia designato nella sua domanda d'interrogazione.

Imbriani. Rappresenta il Governo.

Di Rudini, presidente del Consiglio. È appunto per questo che mi credo in dovere di rispondere.

La Camera non può ignorare, come non l'ignora l'onorevole Imbriani, che il caso dell'onorevole Gui fu sottoposto all'esame di

una Commissione parlamentare. Nel sentimento mio, il giudizio della Commissione parlamentare, sia esso stato preso all'unanimità o a maggioranza poco importa, è uno di quei giudizi che mette in tacere la questione.

La Camera, cioè la sua Commissione, a mio modo di vedere, ha pronunciato come pronunzia un giuri ed ha assolto.

Avrà fatto bene, avrà fatto male, questa è un'indagine che al Governo non spetta di fare. Io debbo rispettare il giudizio della Commissione. Intendo che una distinzione può esser fatta opportunamente dall'onorevole Imbriani, e la distinzione è questa: la Camera, cioè la sua Commissione, ha indagato se vi fossero oppure no responsabilità penali ed ha giudicato che non constava che queste responsabilità esistessero. Quindi, voi Governo avete sempre il dovere di guardare se non sia questo il caso di applicare delle pene disciplinari per la condotta dei funzionari.

Questa è la distinzione che potrebbe esser fatta dall'onorevole Imbriani, e, forse in tesi astratta, questa distinzione è giusta.

Ma la Commissione della Camera, quando ha preso la risoluzione, che la Camera stessa conosce, non ha giudicato come potere inquirente; ha giudicato, come ho detto dianzi, come un giuri politico in una questione che era essenzialmente e delicatissimamente politica.

Ora parrebbe a me di mancare a quel rispetto che debbo alla Camera, se il Governo volesse tornare a riesaminare una questione che la Camera ha risolto.

Io prego, quindi, l'onorevole Imbriani di dispensarsi dal chiedere la mia opinione personale sull'argomento. Io non debbo manifestare la mia opinione sul merito della questione, e mi sento in dovere, invece, di rispettare le decisioni della Camera.

Soffra l'onorevole Imbriani che la mia condotta si ispiri al rispetto che debbo, lo ripeto ancora una volta, alle decisioni di questa Assemblea.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Anzitutto io credo, che, quando una Commissione d'inchiesta parlamentare pronunzia il suo verdetto, questo verdetto debba essere discusso dalla Camera.

Ciò in tesi generale, perchè, altrimenti, vana opera sarebbe questa, anzi, mi permetta l'espressione il presidente, diventerebbe cosa ridicola.

Ora, premesso ciò, (e noi ne abbiamo parecchi esempi, perchè da altre Commissioni d'inchiesta non sono stati discussi i verbali; anzi alcuni sono stati seppelliti nella sagristia della Camera e c'è stata messa sopra la pietra sepolcrale, la quale vi rimarrà finchè le questioni non si risolveranno, perchè la verità si fa sempre strada) malgrado che questo verdetto, che questa relazione non sia stata discussa appaiono evidenti in essa parecchie cose.

Anzitutto la Commissione ha riconosciuto che le affermazioni del deputato Gui erano esatte; quindi ha riconosciuto che veramente erano state fatte a lui proposte di simonia.

Questo è stato riconosciuto. Dippiù vi sono testimonianze degnissime di fede in essa come quella, per esempio, di un giudice di tribunale.

Nè, specie per altri titoli di accusa, mancano le parziali confessioni degli accusati, specialmente quella dell'ex-prefetto di Roma, ora a disposizione del Ministero con l'intero stipendio.

Eppoi vi sono tutte le logiche induzioni le quali promanano da tutta la discussione e dalle testimonianze, perchè in ciò la Commissione è stata molto fedele, benchè molti degli argomenti che essa ha affermato si trovino poi in antinomia con le conseguenze affermate. (*Interruzione del deputato Fulci*)

Non furono pubblicati i verbali, deputato Fulci, segretario della Commissione, ma però dal relatore sono state riassunte tutte le testimonianze e riassunte con abbastanza chiarezza. Non loderò certo l'opera della Commissione, specialmente le deduzioni, le conseguenze; ma debbo dichiarare che le testimonianze sono state raccolte assai chiaramente. Ed ognuno può formare il suo giudizio, come lo ha benissimo formato il deputato Sacchi, il quale ha presentato la sua nota, nè io ve la leggerò qui perchè tutti la conoscete.

Presidente. Cinque minuti!

Imbriani. Ora io non comprendo come il Governo possa fare astrazione da tutto ciò e non debba prendere delle misure, che gli verrebbero imposte dall'adempimento del proprio

dovere, contro quei funzionari i quali si trovano in causa. Questo è dovere del Governo.

Io non chiederò l'opinione personale del presidente del Consiglio. Egli si è rivolto alla mia cortesia in ciò, e certo non gli verrà meno. Però gli dirò quale criterio mi son formato dalla sua risposta: ed è che mi sono riconfermato in quel criterio che, anche animato dalle migliori intenzioni, gli uomini che vanno al potere perdono metà dell'animo loro.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro dell'interno: « In ordine al Decreto ministeriale 5 marzo 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9, che stabilisce alcune norme per regolare la produzione e la vendita dei sieri curativi o preservativi e preparati analoghi. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Sineo, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Santini fa un'interrogazione al ministro dell'interno, intorno al Decreto Ministeriale 5 marzo 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9, che stabilisce alcune norme per regolare la produzione e la vendita dei sieri curativi o preservativi e preparati analoghi.

Relativamente a questo decreto risponderò, per delegazione del ministro dell'interno, all'onorevole Santini, che il decreto 5 marzo, al quale egli allude, contiene una parte, la quale è in armonia colle proposte che furono fatte dal Consiglio superiore di sanità; contiene poi un'ultima parte, cioè l'articolo 6, che non è in armonia colle proposte del Consiglio superiore di sanità.

Quest'articolo 6 lascia alla responsabilità dei professori direttori di istituti clinici e di laboratori di patologia sperimentale e inventori di nuovi sieri l'uso dei medesimi, senza che sia necessaria l'autorizzazione del ministro dell'interno, previo il parere del Consiglio superiore.

Ora quali sieno state le ragioni, per le quali il ministro dell'interno, quando già era dimissionario, abbia preso questo provvedimento, non credo tanto facile d'indagare e neppure che sia il dovere di farlo per parte della presente amministrazione.

Quello che io posso dire all'onorevole Santini è, che questa quistione è seriamente studiata e se non si è potuto venire ancora ad

una risoluzione definitiva, gli è perchè si tratta di una questione molto complessa e non di esaminare soltanto un provvedimento isolato.

L'attuale amministrazione intende di prendere in esame tutta la gravissima quistione sanitaria e come procedono i servizi da essa dipendenti. D'altronde creda, onorevole Santini, la stessa questione dei sieri è questione molto complicata, perchè si tratta di vedere se ed in qual modo si deve esercitare in questa industria un'ingerenza governativa. Sarà anche questo uno degli importanti argomenti degli studi del Governo intorno alle riforme da introdursi nella legislazione e nei servizi della sanità pubblica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Santini. La parola del mio amico personale, onorevole Sineo, mi è così simpatica che io faccio a meno di dolermi che il ministro dell'interno, non compiendosi apprezzare l'importanza della mia, pur importantissima e politica interrogazione, abbia or ora abbandonato l'Aula.

La questione, che io ho presentato, è gravissima; ma l'onorevole Sineo ha intelligenza superiore e mi ha risposto con maggior competenza.

Il giorno, nel quale io ho presentato la mia interrogazione, il Ministero attuale non era al potere, e quindi è esclusa ogni idea politica in un fatto, come questo, che interessa la salute pubblica.

Ringrazio l'onorevole Sineo e lo prego di trasmettere al suo ministro i ringraziamenti miei per la cortesia, che il Governo si è compiaciuto di usarmi.

In questa questione dei sieri, tutti i partiti, in questa Camera, perchè non è questione politica, credo che siano concordi, e non mi perito di rivolgermi anche ai miei amici personali e colleghi in professione dell'estrema sinistra.

Il decreto 5 marzo, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 9, è un decreto strano, comechè i primi 5 articoli siano distrutti dall'articolo 6. (*Conversazioni*).

Riprenderò quando si farà silenzio.

Presidente. No, parli che la Camera l'ascolta: capirà bene che è impossibile avere il silenzio assoluto.

Santini. Posso aspettare con la più fredda tranquillità. Così riposo!

Presidente. No: abbia la bontà di parlare.

Santini. Dunque io invoco per una questione come questa la benevolenza della Camera.

I primi cinque articoli del decreto garantiscono la salute pubblica, il 6° toglie questa garanzia. Non so quale burocratico abbia compilato questo articolo 6°. Non sarà certo un medico.

Io potrei dire, e non faccio nomi d'inventori, che la serietà di certi sieri non è provata, perchè gl'inventori devono ricorrere alla *réclame* della terza, se non della quarta pagina dei giornali e fare quasi le spese dei romanzi d'appendice.

I primi cinque articoli, dunque, contengono un'ordinanza severa, che credo sia emanazione del Consiglio superiore di sanità, ma vengono distrutti dall'articolo 6°. Prego il ministro dell'interno di investigare chi sia l'autore di questo articolo 6°, e se ha tradotto fedelmente le conclusioni illuminate, opportune e disinteressate di quell'illustre Consesso.

Nessuna clinica del Regno ha adottato la cura di questi sieri, ai quali accenna la mia interrogazione e che, se non la realtà, hanno la parvenza di una *réclame*, per non dire di una speculazione.

La questione è così seria che io, pur appartenendo all'opposizione, confido che il Ministero, compreso del supremo interesse, che è la salute pubblica, vorrà, se non altro, modificare questo articolo 6°.

E, se così verrà fatto, sarò lieto di tenermi soddisfatto. (*Bene!*)

Presidente. Le interrogazioni sono per oggi esaurite.

Procederemo ora nell'ordine del giorno il quale reca: votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 22,932.98, verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,301.90, verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli af-

fari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95, concernente spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 356,877.98, verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,041,786.03, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 4,677.79, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95, concernente spesa facoltativa.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 455,839.37, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative.

Approvazione di eccedenze d'impegni sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1894-95, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti.

Disposizioni per agevolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698.

Si faccia la chiama.

Lucifero, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accinni — Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Aguglia — Anselmi — Arcoleo — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baragiola — Barzilai — Beltrami — Benedini — Berenini — Bernabei — Bertesi — Bertoldi — Bertolini — Bertollo — Bonacci — Bonacossa — Bonajuto — Bonin — Borgatta — Boselli — Bovio — Bracci — Branca — Brena — Brin — Brunicardi — Buttini.

Cadolini — Caetani Onorato — Cafiero — Calleri — Calvanese — Cambray-Digny — Camera — Canegallo — Capaldo — Capilupi — Carcano — Carmine — Casale — Casalini

— Casana — Cavagnari — Cavallotti — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerulli — Cerutti — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chignaglia — Cibrario — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Cognata — Colajanni Napoleone — Colombo Giuseppe — Colpi — Comandù — Compagna — Compans — Contarini — Conti — Coppino — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Cremonesi — Curioni.

Damiani — D'Andrea — Daneo Edoardo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva — De Bellis — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Gaglia — De Giorgio — Del Balzo — De Martino — De Nicolò — De Novellis — De Riseis Giuseppe — Di Broglio — Diligenti — Di Rudini — Donati.

Episcopo.

Falconi — Fani — Farina — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferri — Ferrucci — Finocchiaro-Aprile — Fisogni — Florena — Fortis — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Freschi — Frola — Fulci Nicolò — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Gaetani di Laurenzana Luigi — Galimberti — Galletti — Gallini — Gallo Niccolò — Gamba — Garlanda — Gemma — Ghigi — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Gioppi — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Grandi — Gui — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lausetti — Lazzaro — Licata — Lochis — Lorenzini — Lucifero — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Macola — Magliani — Mangani — Manna — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marinelli — Marsengo-Bastia — Martini — Masci — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Micelli — Michelozzi — Miniscalchi — Modestino — Montagna — Morandi — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Morpurgo — Moscioni — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nocito.

Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Palberti — Panattoni — Pansini — Pantano — Papa — Papadopoli — Pastore — Pavia — Pavoncelli — Pellerano — Peroni — Peyrot — Picardi — Piccolo-Cupani — Pini — Piovene — Placido — Pucci.

Radice — Raggio — Randaccio — Rava

— Reale — Ricci Paolo — Riola — Rizzetti — Rizzo — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rossi-Milano — Rovasenda — Ruggieri Giuseppe — Rummo.

Sacchetti — Sanguinetti — Santini — Saporito — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Siliprandi — Simeoni — Sineo — Soggi — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tecchio — Tiepolo — Tondi — Tornielli — Torrigiani — Treves — Tripepi Francesco — Turbiglio Giorgio.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendemini — Verzillo — Vetroni — Vienna — Vischi — Vollaro De Lieto.

Wollemborg.

Zavattari.

Sono in congedo:

Pascolato.

Rubini.

Sani Severino.

Sono ammalati:

Brunetti Gaetano.

Calpini — Carezzi.

De Cristoforis — Del Giudice — Di Lenna.

Faggioli.

Minelli.

Omodei.

Pignatelli.

Ricci Vincenzo.

Trompeo.

Sono assenti per ufficio pubblico:

Baratieri.

Gualerzi.

Toaldi.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Degli infortuni sul lavoro.**

Presidente. Lasciamo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge degli infortuni sul lavoro.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Ricci Vincenzo.

(Non è presente).

Non essendo presente, perde la sua volta, e la facoltà di parlare tocca all'onorevole Fusinato.

Fusinato. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi. Mentre io mi riservo di trattare in sede più opportuna alcune speciali questioni pure importanti, ma che nella discussione degli articoli troveranno più adatto domicilio, mi propongo di esaminare adesso il disegno di legge da un punto di vista assai generale, chiedendomi prima di tutto quale sia la situazione sua dinanzi ai problemi del lavoro, e, in secondo luogo, se la maniera in cui vien risolta in esso la questione degli infortuni sia nel suo principio fondamentale lodevole, dal punto di vista economico come dal punto di vista giuridico.

Quanto alla prima questione voi, onorevoli colleghi, consentirete con me nel riconoscere che in questa angosciata fine di secolo, così piena di contrasti e di incertezze, in mezzo a questo soffio di desiderî indeterminati, di aspirazioni vaghe, fra queste grida di odio, di dolore e di amore che passano attraverso il mondo, la questione dell'attitudine che debba assumere lo Stato dinanzi agli ardui problemi del lavoro è fra le più alte, fra le più urgenti di cui possa occuparsi un'assemblea legislativa; tale che, di fronte ad essa, pare che la politica diventi quasi una futile e superflua cosa.

Ed io faccio colpa allo Stato, faccio colpa alle classi borghesi, in cui per massima parte si reclutano i Parlamenti, di non comprendere, o di fingere di non comprendere abbastanza tutta l'importanza e l'urgenza suprema di tali questioni.

✓ Io penso che il socialismo sia alimentato in buona parte dal dispregio degli economisti, dall'indifferenza dello Stato, dall'ignavia delle classi più colte ed economicamente più fortunate, le quali, di fronte al pericolo, fanno come lo struzzo che, inseguito dal cacciatore, crede di salvarsi chiudendo gli occhi e nascondendo il capo sotto le ali. Perché, credetelo, onorevoli signori, non è soltanto colle repressioni violente che noi potremo debellare il socialismo. Io credo inevitabili e necessarie anche le repressioni; ma con esse si può vincere una rivolta nelle vie, non un movimento così largo, così universale, così profondo, come è quello del socialismo. La spada è un cattivo mezzo per discutere col pensiero; ed è sempre antico, ma sempre nuovo,

il pregiudizio e l'errore che crede di poter vincere le idee coi sistemi di polizia.

Ed i socialisti hanno saputo e sanno, ogni dì, molto abilmente approfittare di questa infingarda indifferenza delle classi elevate. Imperocchè essi soli sanno far giungere la loro voce al popolo, rappresentandosi come i soli superstiti amici della giustizia, come i soli pietosi della sciagura dei miseri, come i soli nemici dei privilegi.

Ed è così che le file del socialismo si fanno ogni giorno più dense di turbe ignare e di seguaci i quali non sanno, e neppure chiedono, e neppure vogliono sapere che cosa sia il socialismo, che cosa praticamente e positivamente esso si proponga; ma non vedono in esso che una aspirazione, la pietà delle miserie, la ribellione dei poveri contro i ricchi; e guardano ad esso tutti gli infelici sudanti sull'aspro lavoro, i quali, illusi, attendono da esso l'età dorata che rechi sorrisi alle turbe sconsolate e allontani dal mondo la dolorosa miseria.

Di questa condizione di cose noi tutti, in parte, siamo colpevoli; poichè la nostra facile dimostrazione che il socialismo è una infondata chimera, non potrà trovare propizi ascoltatori nei proletari, se noi, prima, non avremo parlato al loro cuore, mostrando, non con le parole ma con i fatti, che la pietà delle sventure degli umili non è il monopolio di nessun partito politico; che noi, quanto gli altri, e più degli altri, ne comprendiamo le miserie, di cui ricerchiamo le cause, per attenuare i dolori ed alleviare le loro sorti. ✕ Ed è in questo ordine di idee che si collocano, è a questo scopo che tendono, insieme con altre categorie di provvedimenti, anche tutte quelle molteplici provvisorie legislative che vanno sotto il nome di legislazione sociale, la quale fra noi in Italia è ancora così deficiente e così frammentaria, e di cui questa legge sarà una nobile parte se, come io spero, per il decoro del Governo e della Camera, e come deve essere desiderio di tutti coloro che non abbiano troppo debole la vista, o troppo arido il cuore, essa finalmente giungerà alla riva. Imperocchè, lo ripeto, nessuno più di me è convinto che sono fallaci tutte le facili promesse, e tutti i facili sogni del socialismo. Essi mi ricordano una leggenda che corre fra i negri dell'Africa occidentale, i quali credono che i ghiacciai del Kilimandjaro siano immensi tesori d'ar-

gento, i quali, recati nella vallata, si disperdono in acqua.

Ma se è una triste utopia il socialismo, sono una realtà i dolori che ci singhiozzano intorno.

È un funesto, un colpevole errore... (*Rumori all'estrema sinistra*).

Costa Andrea. Questo lo dice lei. Bisogna provarlo.

Presidente. Non interrompa; risponderà a suo tempo.

Costa Andrea. Lo provi. (*Rumori*).

Presidente. La richiamo all'ordine.

Fusinato. Son pronto a provarlo, onorevole Costa, e la invito io medesimo alla discussione, qui dentro non sulle piazze.

Costa Andrea. Qui si insulta. (*Oh! oh! — Rumori*).

Presidente (*Con forza*). La richiamo di nuovo all'ordine.

Costa Andrea. Chiedo di parlare per fatto personale.

Fusinato. È un funesto e colpevole errore, io dicevo, di attribuire alla iniquità degli uomini tutti gli oltraggi della sorte e le ingiustizie della natura. Ed io non posso, onorevoli colleghi, accettare la risposta fredda e sconsolante della economia classica. Imperocchè io credo che il socialismo includa nelle sue dottrine una parte veramente nobile e giusta; ed è una concezione più alta, una vibrazione più profonda della solidarietà umana. Questo è il suo fiore. Ed è, insomma, la parte cristiana del socialismo. La quale significa la reazione contro l'individualismo, la vittoria della concezione sociale e storica della società contro la concezione individualistica e meccanica, rappresentata nella scienza sociale dall'economia classica e dal diritto romano.

Ed io trovo in quest'ordine d'idee il fondamento morale ed economico di tutti questi provvedimenti che vanno col nome di legislazione sociale; perchè credo che, dopo il mantenimento dell'ordine e della giustizia, il più alto e il più nobile dovere dello Stato sia quello di proteggere i deboli; credo che l'economia politica debba avere un fondamento etico; che debba limitarsi l'egoismo anche nel campo economico; che non possa e non debba considerarsi il lavoro come una merce, e il salario come il suo prezzo; credo che debba essere concessa e garantita alle classi lavoratrici una parte più larga nei benefici e nei vantaggi della civiltà.

Ma il torto del socialismo è quello di prendere di fronte tutto l'assetto sociale, e di cercare il rimedio ai suoi mali; rimedio che esso crede di ritrovare cangiando il mondo, senza pensare che bisognerebbe cangiare prima gli uomini; dimenticando il detto profondo, che non si vince la natura se non obbedendo alle sue leggi. Or noi riteniamo che la ricerca del rimedio sia una chimerica e pericolosa ricerca. Crediamo che esistano invece dei rimedi, che è cosa assai differente; ma la ricerca di essi è compito ben più modesto; perchè essi non si prestano ai facili trionfi oratori, non promettono i compensi della facile popolarità.

E fra questi rimedi, o signori, sta appunto anche quello che il presente disegno di legge ci assicura.

Ed è curioso, e serve a gettare una luce notevole sopra gl'intenti e sopra i procedimenti della demagogia sociale, il vedere quale è l'attitudine che essa prende dinanzi a questi provvedimenti sociali; attitudine che è per lo più di scettica tolleranza, ma che spesso è d'opposizione assoluta.

E perchè non mi si tacci di dire calunnie, permettetemi la citazione di uno dei capi più autorevoli del socialismo francese, il Guesde, il quale, rivolgendosi agli operai, diceva loro così: « Non reclamate troppo i così detti miglioramenti sociali, che non avrebbero altro effetto che quello di prorogare il vostro trionfo... Con essi voi otterrete forse dei piccoli vantaggi materiali per il momento, ma rammollendo la lotta e ritardando la vittoria. »

I nostri socialisti invero sono più prudenti. Essi anzi hanno assunto un certo carattere legalitario e relativamente moderato.

Noi stessi abbiamo udito qui dentro, poche settimane fa, l'onorevole Ferri dichiarare, con eloquente parola, che essi respingono i mezzi violenti, e che è coi mezzi pacifici che essi vogliono affrettare l'evoluzione delle forme economiche.

Ma non illudiamoci e non acquetiamoci per tali parole. Neppure essi dentro sè stessi possono illudersi; imperocchè d'onde trarranno essi le forze morali per trattenere le turbe eccitate, quando le avranno condotte ai confini dell'errore e della violenza?

Voce all'estrema sinistra. È un errore!

Fusinato. Essi mi rammentano il mago della favola, il quale conosceva gli scongiuri

per chiamare le acque, ma non conosceva quelli per arrestarle. (Bravo! *al centro* — *Interruzioni all'estrema sinistra*).

Imperocchè è cosa facile, onorevoli colleghi di quella parte della Camera (*Si rivolge all'estrema sinistra*), il trovare nelle infelicità umane un tema di efficace declamazione; di trovarvi anche gli elementi di una rivolta terribile; ciò che non è altrettanto facile, è di frenare le onde dopo d'averle suscitato; è di sanare quelle piaghe dopo di averle aperte, di lenire quei dolori dopo di averne fatta ingiustamente pesare la responsabilità sopra gli uomini e le istituzioni. (Bene! Bravo! *al centro* — *Interruzioni all'estrema sinistra*)

Ferri. È retorica la vostra! È una posa!

Fusinato. Onorevole Ferri, non parli proprio lei di posa!... (Bravo! Bene!)

Presidente. Onorevole Ferri, Ella non ha diritto di parlare, dunque taccia!

Fusinato. Io vi ho detto così quale sia, secondo il mio giudizio, la importanza che io attribuisco a questi rimedi sociali. È una importanza modesta come vedete.

Non è con essi che noi speriamo di risolvere il problema sociale; nè questa legge nè nessun'altra potranno risolverlo, e portare la pace a questo antico genere umano, da tanti secoli pugnante contro la natura ed il fato.

È un compito più modesto quello che noi ci accontentiamo di raggiungere; quello, cioè, di cooperare a che sieno meno violenti le continue evoluzioni inevitabili delle forme economiche; quello di tergere qualche lacrima, di lenire qualche più grave dolore.

Dopo di aver accennato, così, quale sia, nel mio concetto, la posizione che assumono queste leggi sociali nella questione dei rapporti fra il capitale e il lavoro, ciò che mi propongo di esaminare adesso è, come dicevo, se il concetto fondamentale a cui questa legge si ispira, per dare rimedio alla situazione gravissima dell'operaio colpito da un disastro sul lavoro, appaia lodevole ed accettabile sia dal punto di vista economico come giuridico.

L'essenza del disegno di legge che ci sta dinnanzi si può compendiare in questi tre principii: e cioè anzitutto la assicurazione obbligatoria dell'operaio contro gli infortunii; in secondo luogo, la libertà della scelta dell'Istituto assicuratore; e, infine, la

imposizione a carico del padrone dell'obbligo del premio d'assicurazione.

Ed io, solo facendo alcune riserve sopra il secondo di questi tre principii, francamente mi dichiaro favorevole agli altri due, che sono poi gli essenziali del disegno di legge.

Io credo che sopra un punto nessuno qua dentro possa avere differente opinione, e cioè nel riconoscere la insufficienza assoluta del diritto vigente a provvedere al problema che ci preoccupa.

Zavattari. È colpa vostra. (*Rumori*).

Fusinato. Ed è un fatto che difficilmente può giustificarsi quello che, mentre il nostro legislatore con cura così minuziosa si è occupato degli altri contratti, di fronte al contratto del lavoro, che pur tutti gli altri di così gran lunga supera per la sua importanza sociale ed economica, quasi completamente taccia, limitandosi ad un'inutile e superflua dichiarazione teorica.

La verità è che la legislazione civile in questa materia non ha fatto nessun progresso dal diritto di Giustiniano in poi. E non par vero che quelle norme giuridiche, nate in un ambiente economico così profondamente dissimile dal nostro, fondato tutto sul lavoro degli schiavi, quando il contratto di lavoro era quindi assai raro, siano quelle medesime che oggi ancora regolano il libero lavoro moderno, sorto a tanti ardimenti ed a così grande importanza; e non pare vero, di fronte alle condizioni nuove che così profondamente hanno trasformato le umane convivenze, che noi dobbiamo cercare ancora nelle sentenze dei giureconsulti romani la soluzione dei problemi fra il capitale ed il lavoro.

On ne s'attendait guère

A voir Gaius en cette affaire.

Accade così che, mentre nell'antico diritto lo schiavo trovava nell'interesse del proprietario la propria garanzia indiretta, perchè le ferite o la morte dell'operaio erano un danno alla proprietà del padrone; mentre nell'epoca posteriore il lavoro organizzato nelle potenti corporazioni poteva costituire a sè stesso potenti tutele, l'operaio moderno, fatto libero, e cioè abbandonato a sè stesso, se vien colpito dall'infortunio, dalla legge civile, in nome del diritto romano, nel maggior numero dei casi nulla riesce a ottenere; e, reso temporaneamente o perennemente invalido, privato della mercede giornaliera che

è l'unico sostegno suo e della famiglia, si trova ridotto a ricorrere alla carità pubblica o alla privata.

Ma se in questa parte, che dirò così negativa, del problema, noi ci troviamo, io credo, tutti concordi, altrettanto non è nella sua soluzione positiva; poichè vi è chi crede che tale soluzione si possa trovare nel diritto privato, e chi invece ritiene che nel movimento moderno del pensiero tale disputata questione tenda a passare dal terreno del diritto privato, in quello del pubblico.

E questa seconda opinione, che conduce alla assicurazione obbligatoria, confortata dalla esperienza di grandi nazioni, giustificata dall'interesse dello Stato e dall'interesse delle stesse parti contendenti, va ogni dì più vincendo le resistenze, e, nonostante qualche opposizione, s'avvia a compiere trionfalmente il giro d'Europa, e ad entrare nel diritto pubblico del maggior numero degli Stati civili.

Ed invero, o signori, l'intervento dello Stato in tale materia è, a mio avviso, giustificato innanzi tutto dalla mala prova fatta dalla iniziativa privata; è giustificato dallo interesse sociale di garantire in ogni caso una indennità all'operaio e di rendere questa indipendente dalla malcerta condizione economica del padrone; dall'interesse dello Stato, e ad agire per la pacificazione sociale dal dovere, che è in lui, di agire per la protezione dei deboli. L'assicurazione obbligatoria corrisponde all'interesse dell'operaio, perchè gli assicura nel modo più sollecito, più sicuro e completo l'indennità, che deve essere lo scopo supremo della nostra legge; imperocchè la condizione dell'operaio nel processo giudiziario è troppo debole ed inferiore, e il processo riesce dannoso all'operaio, anche quando esso ne esca vincitore. L'assicurazione obbligatoria corrisponde altresì all'interesse del padrone, perchè giova ad esso di sostituire un onere fisso, conosciuto e ripartito, ad una responsabilità ignota. Essa corrisponde infine all'interesse della società, perchè è nei processi giudiziarii che sopra tutto si rende acerbo ed acuto il conflitto fra capitale e lavoro.

E la pratica ci sorregge, ripeto; perchè l'esperienza è in nostro favore; e le obiezioni tratte dai principii generali della libertà, non rappresentano che le resistenze di uno sterile dottrinarismo.

Ma affermato ed accettato il principio della obbligatorietà dell'assicurazione, non è risolta che per metà la questione; imperocchè, dicendosi assicurazione obbligatoria, non si dice ancora a carico di chi l'assicurazione debba stare; se a carico del padrone o a carico dell'operaio, o a carico dell'uno e dell'altro.

È qui che la questione giuridica rinasce tutta intera, ed è ad essa che noi dobbiamo chiedere la risposta; poichè non sarebbe lecito di porre a carico del padrone l'assicurazione, se prima non sia dimostrato nel terreno giuridico il suo obbligo di risarcire il danno.

Fatta questa dimostrazione, sarà poi lecito di far trapassare quest'obbligo dal diritto privato nel pubblico, mediante l'istituto dell'assicurazione obbligatoria.

Ora è appunto su questo punto specialmente che il diritto attuale si manifesta estremamente imperfetto. Da un canto per la difficoltà di provare le origini del disastro da cui derivò l'infortunio, e la distribuzione quindi delle colpe e dei risarcimenti; e poi soprattutto per il fatto che nella grandissima maggioranza dei casi l'infortunio non è imputabile a colpa d'alcuno; ed in tutti questi casi il nostro diritto civile, che è dominato dal principio per cui soltanto la colpa genera l'obbligo al risarcimento, abbandona l'operaio senza diritto e senza protezione.

Di fronte a questa condizione deplorabile di cose, la scienza giuridica, mossa dal crescere continuo di questi disastri, e dal fatto della loro regolare ripetizione, ha immaginato una nuova dottrina che io ebbi la fortuna, fin da dieci anni fa, di sostenere e di difendere; dottrina la quale, timida dapprima, a poco a poco col nome di teoria del *rischio professionale*, ha ottenuto tante adesioni nella scienza e nella legislazione.

Il fondamento giuridico di tale dottrina è questo: che gl'infortuni dell'industria, considerati non isolatamente, ma nel loro complesso, si manifestano non più come un fatto imprevedibile di fronte a cui si possa discutere di colpa, di caso fortuito e di responsabilità, ma invece come una conseguenza necessaria ed inevitabile dell'industria stessa, che regolarmente li produce; è l'industria medesima che racchiude in sè inevitabilmente una causa perenne di pericoli indipendentemente da ogni misura di prudenza o di prevenzione.

E se questo è vero, se tali infortuni sono una conseguenza necessaria dell'esercizio dell'industria che ne diventa così la vera e la sola ragione, è giusto che l'industria medesima ne sopporti l'onere.

E si aggiunge qui il concetto economico per cui l'industria la quale non abbia i mezzi di riparare gl'infortuni che essa produce, egualmente come il consumo del materiale che procaccia, non è economicamente produttiva; mentre dall'altra parte questo nuovo onere che per tal guisa imponiamo all'industria, si trasformerà in un nuovo elemento del costo di produzione, il quale si ripercuoterà ora sul produttore, ora sopra il consumatore, secondo le condizioni del mercato, e probabilmente in parte sull'uno in parte sull'altro.

La determinazione dei limiti fino ai quali questa teoria possa estendersi; i suoi rapporti e le sue contingenze nei casi di dolo o di colpa grave del padrone o dell'operaio; i suoi adattamenti all'assicurazione obbligatoria nel suo trapasso nel diritto pubblico, danno luogo a gravi, sottili, delicate ed assai importanti questioni, che saranno peraltro discusse più opportunamente nella sede degli articoli. E tanto più io qui non me ne occupo, giacchè tali questioni son risolte nel disegno di legge in modo per me generalmente lodevole, per opera del Governo, per opera della Commissione, e del suo relatore illustre, il quale, prima come ministro, poi come deputato, ha esercitato da così lungo tempo una influenza così continua, e così benefica sopra il testo definitivo di questo disegno di legge.

E se le mie parole, avendo infine consentito in tutto ciò che era essenziale del disegno di legge, vi parvero per questo superflue, usateme indulgenza, onorevoli colleghi. Era troppo vivo in me il desiderio di manifestare la mia soddisfazione nel vedere finalmente entrare anche nella legislazione italiana alcune dottrine che da lungo tempo io propugno. E sarei ben lieto se le mie parole avessero potuto vincere qualche dubbio in taluno, persuadendolo soprattutto che noi, votando questa legge, non faremo un'opera di pietà, ma un'opera di giustizia; che non si tratta, come fu detto, di riparare un'ingiustizia sociale con un'ingiustizia privata, ma di riconoscere la influenza che l'elemento della socialità deve esercitare anche nel diritto privato, liberandolo dalle antiche nozioni giuridiche e dai vincoli tradizionali del diritto romano,

il quale considerava l'individuo rigidamente solo nella sua sfera giuridica, e facendolo più largamente penetrare dallo spirito della crescente solidarietà umana. (*Vive approvazioni* — *Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presidente. Viene ora la volta dell'onorevole Rossi-Milano.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, perde la sua volta.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Branca, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sulla « Sistemazione delle decime degli enti ecclesiastici della chiesa cattedrale di Girgenti e di quelle degli enti stessi pervenute al Demanio ed all'Amministrazione del Fondo per il Culto » e domando che sia mandato agli Uffici.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Invito l'onorevole Cadolini a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Cadolini, presidente della Giunta generale del bilancio. Mi onoro di presentare alla Camera la seconda relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge: Degli infortuni sul lavoro.

Presidente. Ora viene la volta dell'onorevole Berenini. Ha facoltà di parlare.

Berenini. Onorevoli colleghi, non è con grande compiacimento che io impredo a parlare sulla legge ora in discussione, perchè parmi che per questione di altissima importanza, come questa, altro e più acconcio dovesse essere il momento.

La Camera, intenta a cercare, ora, nei *Libri Verdi*, l'oroscopo delle nostre sventure, non presta attenzione, nè converge tutta la sua

attività morale attorno alla risoluzione di un problema, che è (si può dirlo senza tema di esagerazione) uno dei maggiori che possano proporsi ad un Parlamento moderno.

Ed è desolante che, in quest'ora, non si raccolgano con intelletto concorde, per quanto con intendimenti vari, tutti i rappresentanti del paese per dimostrare che, se l'Italia può avere avuto, nelle vicende tristi dei suoi governi, ore più tristi ancora; se da quelle tristizie non ha ancora sollevato il capo, tuttavia l'animo e la coscienza loro sono per la rigenerazione morale e civile del popolo, e che quella bandiera, che a torto si dice vituperata in Africa, sventola libera e bella al sole delle civili battaglie.

Ma, purtroppo, è così.

Ieri il mio amico e collega Bonacci mi diceva di considerare questo fatto come un lieto presagio, perchè gli sembrava un segno di grande serenità nazionale quello di discutere di tali questioni nei momenti più gravi del paese.

Possa essere così, ed io lo auguro: ma non credo, visto l'ambiente nel quale la legge si discute.

Era questa l'ora nella quale avrebbero dovuto scendere in lizza i campioni dell'economia pubblica. Era l'ora nella quale l'onorevole Luigi Luzzatti avrebbe potuto...

Voci. È malato.

Berenini. Mi duole di questo caso spiacevolissimo, che auguro lieve e che priva di un forte elemento la disputa alta e oggettiva. Ma, certo, era desiderabile che l'onorevole Luigi Luzzatti, il quale disse ai socialisti di augurarsi che l'ora venisse in cui si potesse serenamente ed obiettivamente discutere le varie questioni che ci interessano, fosse al suo posto ad attendere la sfida cortese.

E, mi duole il dirlo, invece dell'attesa serenità ho inteso adesso dall'onorevole Fusinato parole e giudizi sui socialisti e sul socialismo, tali nella forma e nella sostanza da provocare molto giustamente l'interruzione, che sarà parsa violenta, dell'amico Andrea Costa; ma che era una risposta ben data ad un colpo imprudentemente lanciato.

L'onorevole Fusinato disse che il socialismo è una colpevole utopia; che il socialismo è una vana chimera; che i socialisti, intenti ad inseguire la larva del loro ideale lontano, trascurano l'ambiente storico nel quale vivono, paghi, così egli disse, di trar

seco le turbe, le quali poi non saprebbero nell'ora conveniente frenare: il socialismo a suo dire è il mago della favola, il quale promuove e suscita le tempeste, e poi è incapace a domarle.

Che da altri queste parole fossero state dette e fuor di qui, si comprende; ma in questa Camera e dall'onorevole Fusinato, professore di diritto e dotto cultore di scienze giuridiche e sociali, è per lo meno strano, quando egli non voglia consentirmi che io gli dica con eguale franchezza che, se da parte nostra vi dovesse essere, in ipotesi che respingiamo sdegnosamente, l'intendimento di attrarre dietro di noi le turbe inconscie per far sopra di esse strada di popolarità, non fosse in lui per altro verso il proposito di tracciarsi la via della popolarità nel partito conservatore, facendosene in un punto, non chiesto e forse non ambito, paladino... (Bravo! *all'estrema sinistra*).

Questo io dico all'onorevole Fusinato, non intendendo rispondere alle cose che egli ha detto perchè sarebbe troppo malagevole discuterle; non saprei dove prenderle. Sono ombre vaghe, quando non sieno le consuete volgarità che corrono per le folle ignare, ma che certo non passano mai per la mente di chi le condizioni sociali studia sui libri e più ancora nelle esperienze dolorose della vita.

E non è vero, dico subito, del resto, all'onorevole Fusinato, che altro si pensi, altro si faccia ed altro si dica dai socialisti, siano dessi francesi, siano italiani. Se è vero, ed è, che innanzi a noi brilla superbo un ideale e lucida abbiamo innanzi alla mente la intuizione di un nuovo assetto sociale; se è vero che le scienze economiche non ci contrastano il passo, ma dalla scienza trova questa nostra fede conforto ed incitamento a tal mèta; se è vero che noi abbiamo, per questo appunto, una logica e costante coerenza nella manifestazione delle nostre idee e nell'azione nostra politica e civile; certo è che nessuno di noi, nessun socialista, sia desso l'ultimo gregario o capo rispettato per dottrina o per attività, niuno perde di vista l'ora storica in cui vive; anzi, lavora entro di essa, e nello ambiente in cui si trova cerca le forze per futuri adattamenti sociali.

L'onorevole Fusinato, studioso di scienze giuridiche, deve pur questo indubbiamente sapere, che noi siamo ad una sola legge inchinevoli, quella dell'evoluzione, che è legge

cosmica universale; per cui sarebbe assurdo ciò che egli dice di noi, cioè che noi passiamo sopra al mondo in cui siamo, per guardare soltanto al mondo in cui diverremo.

Le varie leggi di carattere sociale, che si presentano nei Parlamenti, sono qualche cosa che rappresenta un passo innanzi in questa via, ma non sono tutto per noi, e non dovrebbero essere tutto per nessuno.

Noi (se anche fossimo convinti della bontà di certe determinate leggi particolari) non le consideriamo che come il preludio di leggi migliori, e mentre accettiamo anche una legge malfatta e male indirizzata, la accettiamo soltanto come uno stimolo, che spinga coloro che ne risentono qualche vantaggio, a chiedere quello che è loro diritto; intendiamo, cioè, che il principio incluso nella legge imperfetta, si espliciti poscia e ineluttabilmente nella sua forma integrale. Questa è la grande differenza che passa fra noi e gli altri fautori delle piccole leggi e delle parziali applicazioni dei principii scaturiti dalla forza delle cose.

Ed è per questo che io, in questa discussione generale, una prima osservazione intendevo di fare, e faccio, che, del resto, non è che una ripetizione forse noiosa, ma necessaria, di ciò che già altri in altre condizioni consimili dissero, e, cioè, che questa legge vien troppo presto, mentre dovrebbe venire dopo altri ed armonizzanti provvedimenti. Questa legge dovrebbe essere (adopero una frase già usata dall'amico Costa quando splendidamente la questione discusse nel 1885 dinanzi a questa Camera), questa legge dovrebbe essere il coronamento dell'edificio e non la base. Ed è logico, perchè il provvedere ai danni deve succedere alla eliminazione delle cause del danno.

E qui mi si dirà: il disegno di legge ha due aspetti: quello della prevenzione e quello della riparazione. Sotto l'aspetto della prevenzione, intende appunto a rimuovere le cause dell'infortunio; sotto l'aspetto della riparazione intende a risanare i danni che ne provengono. Ma è qui, dove dobbiamo intenderci.

Quali sono le cause dei danni? Che cosa sono i danni? Che cosa è l'infortunio? Ecco una questione di massima rilevanza, sulla quale dovrebbe impegnarsi seriamente una discussione, ben degna di occupare altamente il pensiero della Commissione.

La Commissione, seguendo (me lo permetta) non dico troppo pedestremente, per non offendere la dignità di coloro che ne fanno parte, ma troppo terra terra, le legislazioni degli altri paesi, le legislazioni già formatesi in codesta materia, non si è preoccupata che di un solo fenomeno, dell'infortunio sul lavoro: del fenomeno che, se mi è lecita la espressione, che allude alla causa, si può chiamare il fenomeno *traumatico*.

Essa ha considerato dell'infortunio sul lavoro una sola parte: la parte forse meno irrisarcita, quella delle lesioni personali, derivanti dal lavoro; come sarebbe la frattura di un braccio o d'una gamba, o la morte di un individuo; ma tutta la serie infinita ed innumerevole degli infortuni sul lavoro, essa non l'ha considerata, mentre dovrebbe esserlo prima d'ogni altra. Ed è qui che sorge un'altra questione: la questione, cioè, se noi, discutendo questa legge, facciamo una disputa di carattere sociale o di carattere giuridico; se ciò, che noi intendiamo di regolare, richiami la funzione della beneficenza, della filantropia e della previdenza, o non piuttosto esiga norme regolatrici di carattere essenzialmente giuridico.

Io non entro nemmeno in questa questione: poichè, a mio avviso, le quistioni che hanno carattere sociale, hanno nello stesso tempo carattere giuridico: poichè non vi è, o non vi dovrebbe essere, una legge, la quale non risponda ad un diritto, ed il diritto non è se non la emanazione necessaria delle condizioni sociali in un dato momento storico; è la legge dei rapporti sociali da uomo ad uomo.

Ora, se si riconosce che l'operaio per ragione del lavoro ha diritto ad essere risarcito del danno che il lavoro procura, sia che questo danno derivi da causa di forza maggiore, da colpa, o magari anche da dolo, certo è che voi ponete di fronte ai principii del diritto costituito, il principio, che ha la sua base nella solidarietà umana, il principio pel quale il rischio professionale è inerente alla industria e non deve tornare in nessuna guisa di peso al lavoro.

Esso è conseguenza ineluttabile dell'industria, che deve mettere nel suo passivo, insieme alle spese per la riparazione delle macchine, anche le spese per la reintegrazione morale e materiale degli uomini, che al lavoro concorrono come strumento umano.

Allorquando voi ponete la questione in

questi termini, ci si domanda subito quale è l'infortunio a cui si deve provvedere.

Può essere desso limitato ad una determinata categoria? Potete voi dire: sono le morti, sono le ferite più o meno gravi, potete escludere le ferite lievi, come fa la relazione della Commissione? O non dovete invece entrare in un campo molto più vasto, e chiedervi se non sia infortunio del lavoro anche la malattia professionale, la quale riduce di vari anni la vita d'un individuo? Se non sia infortunio del lavoro anche la disoccupazione stessa, per la quale un uomo che ha diritto alla vita, ha diritto al lavoro, langue nella miseria, e muore senza lasciare un pane alla famiglia?

Ditemi un po', se non sia vero che questo grande proletariato, che si è venuto costituendo col concentramento del capitale, non abbia diritto alla vita, e quindi al lavoro, ed al risarcimento dei danni del lavoro?

Posto questo principio, voi vedete che indubbiamente l'infortunio del lavoro non è solo quello che parzialmente considerate, ma anche tutto quello che in mille guise si presenta sotto varie forme concrete, e di cui vi ho brevemente fatto cenno.

Io non mi astengo dal dire che intanto questa legge in sè e per sè, per quello a cui provvede, sia una legge di natura sua dispregevole. Io vi dico solo questo: che quando non si è provveduto alla tutela del lavoro così come il diritto, che lo governa, richiede, non possiamo con coscienza, e con risultati, ben sicuri, alti, seri, votare una legge la quale non provvede che alle parziali conseguenze del lavoro.

Se volete farvi un concetto esatto di quello che, a mio avviso, è l'infortunio del lavoro, voi dovete prendere in considerazione i coefficienti interi della produzione; ed allora voi vedrete che accanto alla macchina vi è l'uomo con tutte le sue attività fisiche e morali; e dovrete riconoscere che il lavoro non sarà così profittevole alla collettività, come potrebbe essere, se non in quanto intera l'attività e l'energia dell'individuo nel lavoro si versi.

E come potete voi fare che questa attività intera, questa energia completa dell'individuo si versi nel lavoro, quando per la ragione del salario, che oscilla nella misura dei mercati, mentre dovrebbe avere un termine fisso nella necessità dell'esistenza e della vita dell'individuo, quando per l'occu-

pazione costante di 14 o 15 ore della giornata voi sfiutate ogni più robusto organismo? Se voi date all'uomo appena un pane quotidiano, ma gli togliete modo di alimentarsi la coscienza morale e intellettuale, ditemi che coefficiente di lavoro quest'uomo potrà dare alla società!

Ed intanto voi mi venite a dire, come leggesi nella relazione, che l'80 per cento degli infortuni sono dovuti alla colpa dell'operaio. Io vi rispondo: è la colpa dell'operaio; ma essa ha la sua ragione di essere precisamente in codeste cause, le quali, sfiutando l'organismo, lo rendono meno pronto, meno atto al lavoro. Quante non sono le disgrazie, e noi ben lo sappiamo, le quali derivano precipuamente dalla stanchezza della fibra del lavoratore, dalla minore attenzione che esso presta all'opera propria, e dalla minore consapevolezza delle sue funzioni? Ed ecco che voi dovrete far precedere, o render parte integrale delle misure di prevenzione e dei regolamenti preventivi degli infortuni sul lavoro, tutte le altre leggi che da tempo si vanno reclamando ed intorno alla durata del lavoro giornaliero ed intorno al *minimum* dei salari ed intorno all'istruzione professionale; perchè quando voi avrete dato modo all'operaio di avere istruzione professionale, quando voi avrete remunerato, così come richiede la ragione, il suo lavoro, quando avrete elevato davvero l'operaio alla dignità di uomo, egli non sarà più lo schiavo della economia moderna, non sarà più lo strumento inconscio ed automatico della produzione, ma sarà invece un cooperatore della produzione, che remunererà la produzione stessa in ragione della maggiore utilità dell'opera che egli avrà prestata.

Ecco, perchè io dico che questa è una legge che viene troppo presto.

Ben altri provvedimenti voi avreste dovuto portarci innanzi o in leggi separate o includendoli nella stessa legge che oggi discutiamo.

Per esempio, fra pochi giorni, domani forse si discuterà in questa Camera la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Ebbene, quella è una legge che dovrebbe andare di pari passo con codesta, o, anzi, precederla; perchè l'impiego nel lavoro delle donne e dei fanciulli è in sè medesimo una delle cause indiscutibili di danni e di infortuni.

Voi sapete che nel lavoro la mortalità pre-

coce fornisce la cifra tristamente più alta nella media della mortalità generale degli operai: ed il giovinetto, la cui fibra non è ancora matura, dato al lavoro, si piega, si fiacca, si frange. La donna, la quale dà sé stessa al lavoro improbo in una misura superiore alle sue forze, sciupa tutta la sua virtualità fisica e morale destinata specialmente alle funzioni della maternità.

Ebbene, tutto questo, che non può sfuggire alla oculata previdenza vostra, che non ha bisogno di essere previdenza di socialisti, ma basta che sia previdenza di osservatori delle condizioni nelle quali il lavoro si compie e la produzione si ottiene, avrebbe dovuto indurre il Governo, il quale deve avere, più che io non abbia, conoscenza esatta delle condizioni del lavoro non a presentare una legge particolare, che è solo una parte, e l'ultima, della legislazione sociale, ma tutto insieme quel gruppo di leggi in armonia fra loro, che la legislazione sociale costituiscono ed esaurire così, se non completamente, con abbastanza soddisfazione le urgenti esigenze del ponderoso problema.

Ed è questa la ragione per la quale spesso si lamenta, che queste leggi sociali non sveglino nella pubblica opinione quel plauso e quell'entusiasmo, che, a vece, si vede rivolto dalle stesse classi operaie a leggi che paiono da esse molto lontane.

Per esempio, si dice, grande fermento si osserva nel popolo operaio, quando si parla de' suoi diritti politici, di allargamento di suffragio, di voto, di altre funzioni pubbliche ch'esso sia chiamato ad esercitare: e quando si tratta di escogitare i mezzi onde risarcire i danni del lavoro, esso quasi resta impassibile e non con troppa letizia ed ansietà attende l'esito delle nostre discussioni. Ma voi dovrete sapere, che il popolo operaio intuisce che questo nostro discutere su qualche briciola dei diritti che gli spettano, altro non rappresenta che un palliativo inutile, come appunto disse nel 1885 l'amico Costa, e non un atto fecondo di feconda rigenerazione sociale.

E però noi vi diciamo, che l'attuale disegno di legge, come gli altri che lo precedettero, ci lascia freddi sulla sorte che lo attende, sia lieta o avversa, nè ci desta nell'animo alcun sentimento di ammirazione o di gratitudine per chi lo è venuto elaborando.

Tuttavia possiamo dare uno sguardo al

progetto nelle sue linee generali, per vedere se almeno qualche osservazione di carattere pratico non si possa presentare, e tale che la Camera veda di esaminare e si degni di tenere in qualche conto.

Non parlo della parte del progetto, che si riferisce ai regolamenti preventivi; essa si limita a preordinare un sistema d'ispezione, in parte governativa, in parte affidata alla vigilanza privata, acchè gl'imprenditori adoperino tutti i mezzi tecnici, che la scienza suggerisce per difendere gli operai dall'infortunio del lavoro. La dizione è molto vaga e non so quale possa essere il limite d'obbligo degli imprenditori; potrebbe essere troppo lato, potrebbe essere troppo ristretto.

Ad ogni modo, io penso che dovrà imporsi almeno l'obbligo all'imprenditore di provvedere gli operai di tutti quei mezzi, relativi all'industria particolare, che valgano a proteggere la loro incolumità fisica.

Io non voglio perdermi in analisi minute, come si è fatto, per esempio, nel Congresso di Milano, dove si parlò in modo preciso di quei mezzi preventivi di difesa e di protezione, che all'operaio convengono e che a lui si debbono provvedere a spese dell'imprenditore.

Tutto questo sta bene, è questione di regolamenti; essi saranno quello che saranno; noi non possiamo sapere fin da ora se i regolamenti attueranno rigidamente la legge. Ma intanto deve essere posto questo principio: che l'imprenditore, il quale abbia l'onere di determinate prevenzioni, di determinati sistemi preventivi e che a questi non provveda, debba avere di seguito una responsabilità anche maggiore di quella che non è stabilita nel progetto di legge, imperocchè non solo di colpa si dovrebbe parlare, ma anche di dolo a carico dell'imprenditore che ometta di rispettare quei regolamenti, i quali per la prevenzione e per la protezione del lavoro sono stati stabiliti.

Ad ogni modo, dico, non mi occupo di questa parte, perchè, secondo quanto ho detto, la prevenzione dell'infortunio dovrebbe richiedere una serie di provvedimenti legislativi ben più larghi e diversi, quanto vari e molteplici sono i coefficienti dell'infortunio stesso.

E tanto più se si vorrà riconoscere che quanto oggi si attribuisce a colpa dell'operaio, è attribuibile alla imprevidenza della

società, la quale non lo pone nella condizione di esercitare l'opera sua in maniera intelligente e sicura.

Il mezzo di riparazione, adottato dal disegno di legge, è l'assicurazione obbligatoria, per quanto libera sulla scelta dell'Istituto assicuratore.

Il sistema è buono, ma non veggo che esso sia in opposizione cotanto flagrante col sistema della responsabilità esacerbata, come pare alla Commissione di rilevare.

Secondo, quindi, il mio modesto avviso, l'assicurazione dovrebbe essere una norma fissa ed una obbligazione imposta all'imprenditore, la cui responsabilità civile non dovrebbe però restare in tale obbligazione assorbita.

Mi si dirà che anche a questo si è cercato di provvedere e che vi sono disposizioni, che a ciò si riferiscono: ma io soggiungo: sono incomplete, sono imprecise, e sono male od in modo equivoco illustrate nella relazione.

Gli infortuni del lavoro devono dividersi in due categorie: gli infortuni che derivano dalle condizioni naturali del lavoro e che vanno sotto la categoria della forza maggiore, del caso, della colpa dell'operaio, e, cioè, della sua deficienza o insufficienza a prestare al lavoro attività illuminata, pronta, avveduta. Tutto questo è rischio necessario della industria, è perdita inerente necessariamente alla industria ed entra in quella categoria di spese, che l'industria deve prevedere in un ben ordinato bilancio preventivo, perchè essa deve sapere, che le incombe di provvedere così alla macchina, che si logora, come all'operaio danneggiato nella sua fisica incolumità.

Io quindi non consento in quella parte della relazione, nella quale si intende col sistema della assicurazione obbligatoria abbandonata completamente, fuor per il caso di dolo, la ricerca della responsabilità, fonte soltanto di odiosi processi, di lungaggini e di danni per lo stesso operaio.

Si mettano, tale è il pensiero della legge, tutte insieme le varietà dei casi che concorrono a produrre l'infortunio e divenga la riparazione un atto di previdenza, ma non sia posta odiosamente a carico di un imprenditore, il quale non ci può avere una colpa visibile e dimostrabile, perchè è lontano dall'industria, perchè tutto non può prevedere e provvedere.

Non consento, perchè, anche seguendo il

sistema dell'assicurazione, non s'intende già di sostituire la previdenza alla responsabilità, ma di riconoscere un nuovo e reale fenomeno del moderno diritto industriale, per il qual caso, forza maggiore, o colpa dell'operaio rappresentano, nell'istessa guisa, il rischio professionale a tutto carico dell'industria.

Ma vi sono quelle altre cause d'infortunio le quali derivano dalle condizioni naturali del lavoro, e che costituiscono la seconda categoria: derivano veramente da una colpa evidente dell'imprenditore o da dolo; ed in questi casi non è provvedimento sufficiente quello che stabilisce l'articolo 23 del disegno di legge, di concedere alle Società assicuratrici il diritto di rivalsa verso l'imprenditore e di concedere al danneggiato il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale, per farsi pagare il maggior danno, che è dato dalla differenza tra la quantità della somma che l'assicuratore deve pagare, ed il danno che l'assicurato ha ricevuto.

Io, intanto, da questa dizione dell'articolo 23 rilevo che la misura dell'assicurazione è quotata in ragione del premio e non in ragione del danno, perchè se il danneggiato può, nei casi previsti, ripetere un'indennità maggiore di quella che non sarebbe data dalla assicurazione, è certo che nei casi normali la indennità della assicurazione non rappresenta in modo congruo il danno sofferto. Però questa diversa maniera di misurare il danno, allorchando non si versa nel caso previsto dall'articolo 23, mi suggerisce un'altra considerazione, che essendo troppo ovvia, io lascio alla perspicacia del relatore e della Commissione di formulare.

Distinte così in due categorie le cause dell'infortunio, risulta la conciliabilità tra la permanenza delle norme di responsabilità scatenanti dal diritto comune e il sistema dell'assicurazione obbligatoria.

La responsabilità civile dell'imprenditore risorgerebbe intera, nonostante l'assicurazione, nel caso di colpa grave e di dolo: e a tutto vantaggio dell'operaio vittima del duplice rischio incorso, quello delle condizioni naturali del lavoro e della colpa e del dolo del padrone.

Una considerazione d'ordine particolare voglio pur fare intorno all'enumerazione delle industrie soggette al vincolo dell'assicurazione. Si fa lusso di erudizione richiamando tutto quello che nella dottrina e nella legi-

slazione moderna si è fatto intorno a cotesta materia. Io ho letto, che furon respinte alcune sagge proposte della minoranza della Commissione, perchè, adottandole, si creerebbe una disarmonia tra la legge che stiamo per votare e le altre leggi consimili di altri paesi. Ora, io dico: non è buona norma questa, in genere, e tanto meno nel caso speciale; perchè subordinare le disposizioni di questa legge alle condizioni dell'industria in Inghilterra, in Germania, in Austria, è errore capitale, quando si pensi che da noi non vi è nemmeno l'ombra di quelle grandi industrie, di quella grande organizzazione del lavoro, che in quei paesi abbiamo. E però diventa ingiusto da noi che si abbandoni senz'altro al diritto privato, inefficace come si è veduto e si vede ogni giorno, la categoria di tutti quei lavoratori, i quali si applicano in una industria di modeste proporzioni, a segno tale che gli stessi provvedimenti preventivi non riguardano, per esempio, le industrie, ove non lavorano più di cinque operai almeno.

L'industria privata, l'industria agricola sono completamente abbandonate; e in Italia l'industria agricola è certamente la maggiore, la più degna di considerazione.

Io non comprendo perchè, mentre s'impone al contratto di lavoro del grande industriale della città l'obbligo dell'assicurazione, così senza altro se ne esenti il contratto agrario, quando è ben certo che la lavorazione della terra non richiede quell'agglomerazione di operai che è richiesta nelle città, e nondimeno i pericoli d'infortunio sono ivi non meno costanti ed immediati.

Ora, perchè non si ha la stessa sollecitudine per il contadino, che muore nelle risaie, nelle bonifiche, per il contadino che muore travolto sotto le zampe di un bue e ferito da una cornata di un toro, per il contadino che muore per una necessità ineluttabile delle condizioni naturali del lavoro, a cui si è dato, e delle contingenze speciali, cadendo, per esempio, da un albero, come mi suggerisce l'amico Imbriani, insomma per tutte quelle svariatissime cause, per le quali, anche nelle campagne, per quanto si tratti di lavoro aperto e lontano dagli agglomeramenti dei centri industriali, può avvenire l'infortunio? Le macchine, per esempio, trebbiatrici quante vittime non danno esse ogni anno? Perchè il disegno di legge non ne fa parola? Epperò riesce evidente che il disegno di legge è in-

completo, perchè riguarda una sola categoria di infortunati e non gli altri moltissimi, che derivano dalle cause, onde l'infortunio in genere si produce. E, pur volendo considerare soltanto quei tali infortuni che formano oggetto del disegno di legge, esso è sempre incompleto, perchè limita la protezione a una classe sola di lavoratori.

Io vorrei che la Commissione prendesse in considerazione queste idee generali e volesse togliere dalla legge le limitazioni inerenti alla qualità dell'industria ed al numero degli operai agglomerati e l'estendesse in genere al lavoratore ed all'operaio, obbligando il contratto, sia esso industriale od agrario, al vincolo della assicurazione obbligatoria.

Comprendo che soltanto una categoria di operai non possa giovare di queste protezioni; quelli, cioè, che non sono staccati dallo strumento del proprio lavoro, ma che di questo sono essi medesimi proprietari: voglio dire i piccoli operai, che lavorano nella propria casa, nella propria bottega, al servizio di particolari committenti.

Questi non potrebbero essere in alcuna guisa contemplati, perchè non sono organizzati; e questa della organizzazione è cosa cui non spetta alla Camera di provvedere, ma a cui gli operai devono pensare, persuadendosi che in essa sta la maggior virtù, la maggior sicurezza e la miglior garanzia di vittoria dei loro diritti.

Eselusi, dunque, questi pochi operai, che lavorano per sé con lo strumento del proprio lavoro, a tutti gli operai, in qualunque plaga d'Italia siano, a qualunque industria, a qualunque lavoro si diano, sia esteso il beneficio di questa legge e sia resa obbligatoria pei padroni, siano essi industriali o agricoltori, l'assicurazione a beneficio degli operai.

Altro non voglio dire perchè già vedo di aver sufficientemente tediata la Camera, (*Voci*: No, no!) e soverchiamente abusato dell'attenzione sua.

Certo a me soprattutto premeva di porre in rilievo un fatto, che non deve oggi e non dovrà mai sfuggire alla Camera, che attenta segue il movimento sociale, cioè, che i socialisti non sono gente che insegue dei fantasmi vani o delle ombre, ma è gente che studia, attenta, i gravi problemi contemporanei e dall'ambiente contemporaneo trae i mezzi per la graduale risoluzione del grande

problema sociale, avendo questo solo di mira, che ogni riforma non segni una stasi o un ritorno, ma un passo sicuro e saldo verso la meta, che lucida ci si para dinanzi. *(Bene! Benissimo! — Approvazioni).*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

Gallini. Onorevoli colleghi! La legge per gli infortuni sul lavoro, lungamente attesa e lungamente meditata, è destinata a riempire un vuoto nella nostra legislazione civile.

Però, siccome a me sembra che il fondamento su cui è stata posta questa legge non sia quello che doveva scegliersi, così io mi permetto di esporre il mio pensiero intorno a ciò; e dichiaro fin d'ora che non abuserò della benevolenza della Camera più in là di quattro o cinque minuti, tanto, cioè, quanto mi basta per esprimere il mio voto.

Nella nostra legislazione civile sta scritto in modo preciso che chiunque, col fatto proprio, reca danno ad altri è tenuto al risarcimento. Ma si è veduto subito, in pratica, che quella legge, quando deve essere applicata, trae il povero operaio che è colpito da un infortunio ed il proprietario che deve rispondere di questo danno, in un duello nel quale si può avere questo paragone: un uomo disarmato che combatte contro un uomo armato e in cui il disarmato, naturalmente, finisce per soccombere. I nostri vecchi legislatori credettero di rimediare a questo inconveniente con un istituto che s'intitola del gratuito patrocinio; ma anche questo, in pratica, presentò tali e tante difficoltà di applicazione, che il combattente povero finisce per esaurire le sue forze prima di arrivare al duello giudiziario. Quindi la necessità di provvedere con una legge speciale, affinché in questa lotta fra il povero e il ricco, tra l'operaio colpito dall'infortunio e l'imprenditore che si difende colla sua scienza, coi suoi quattrini, colla sua autorità sia messa una equazione legale. E si escogitarono soprattutto due mezzi: il primo fu una grande eresia giuridica, che ebbe un momento di trionfo in questa Camera, e fu quello che si chiamò l'inversione della prova. Era un sistema che sconvolgeva tutto il nostro diritto civile e rinnegava tutta la nostra grande sapiente tradizione romana; e perciò quel sistema fu degnamente seppellito, secondo me, per non risorgere più.

Succedeva allora un altro principio che per

verità, ha fatto una discreta esperienza in altri paesi; il principio dell'assicurazione obbligatoria. E esso, in Germania ed in Austria, ha dato discreti risultati: ma io mi permetto di osservare che, come diceva or ora il collega Berenini, con questo sistema non si provvede che ad una parte degli operai; a coloro che si trovano forse in condizioni migliori per far valere i loro diritti. Infatti, assicurando gli operai delle grandi fabbriche, si accorda un beneficio a quelli che, associati, formano una discreta forza di resistenza anche contro chi, armato, voglia combatterli. L'assicurazione inoltre ha un grave difetto nella sua attuazione organica. Perché, o voi farete assicuratore lo Stato, ed allora, come è avvenuto per la Cassa nazionale, formerete una piramide burocratica, per arrivare alla quale, e prima anche di arrivarvi, l'operaio esaurirà le sue forze; o voi farete assicuratori i privati, ed allora avrete la lotta egoistica dello assicuratore contro gli assicurati, e vi troverete qualche volta anche esposti ai casi di fallimento, di concorrenza sleale ecc., in modo che l'operaio non sarà mai bene e giustamente garantito.

Inoltre è a notare che l'assicurazione rappresenterà sempre una diminuzione di mercede per l'operaio, perchè l'imprenditore, di quello che spende per l'assicurazione vorrà certamente rifarsi sulle mercedi dei suoi dipendenti. E così avrete anche questa ingiustizia; che i meno soggetti ad infortuni dovranno in parte pagare anche per quelli che più vi sono soggetti. Io quindi ho cercato nella mia mente se diverso non dovesse essere il concetto informatore di questa legge. Ed a me è parso (è un'idea semplice quella che esprimo ma non la ho vista mettere innanzi neppure dall'onorevole Berenini che è socialista, mentre a me pare efficace anche per dar fondamento a questa legge) che ove si dichiarassero di azione pubblica tutte le azioni di danni che si verificano negli infortuni sul lavoro, si provvederebbe efficacemente all'interesse degli operai che si vogliono tutelare.

Quando l'autorità pubblica che è personificata nel rappresentante della Società, accede sopra il luogo del disastro per rintracciare se vi siano colpevoli, dovrebbe rintracciare altresì se vi siano azioni di danni da intentare contro l'imprenditore. Così il rappresentante della Società, con tutto il prestigio che gli viene dalla sua posizione, potrebbe int-

tuire un duello a parità di condizioni; e nello stesso tempo si nobiliterebbe maggiormente la missione del ministero pubblico, giacchè troppo spesso avviene che esso sia adibito in missioni molto meno nobili di questa.

Ho voluto così brevemente enunciare questa mia idea: ed anzi, per dare occasione alla Commissione di esaminarla e discuterla, presento un ordine del giorno in questo senso; che è necessario far base della legge la dichiarazione che l'azione per i danni che si verificano negli infortuni sia dichiarata di azione pubblica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io desidero di fare alcune brevisime dichiarazioni le quali mi sono state suggerite dal discorso che fece, ieri, l'onorevole Quintieri, e che son dolente di non vedere oggi nell'Aula, perchè spero che le mie parole avrebbero potuto, almeno in alcuni punti, tranquillizzare i dubbi di cui egli si era fatto interprete intorno a questo disegno di legge ed all'aggravio che esso potrà portare alle industrie italiane; alle conseguenze, in altri termini, d'indole economica che questa legge potrà avere.

Prego la Camera di considerare che la questione dei provvedimenti contro gli infortuni del lavoro, sta dinanzi al Parlamento ed al paese da più di dieci anni. Se non erro, il primo disegno di legge fu presentato nel 1882 o nel 1883; dunque, ragioni, direi quasi, di serietà, ragioni di decoro c'impongono di venire ad una soluzione: perchè a questa questione, alla quale, forse, in altri tempi è stata data una importanza anche più grande di quella che ha (e ne ha certamente una grande), una soluzione occorre pur dare. Ora noi abbiamo avuto, nel modo di considerare la questione medesima e nell'indole dei provvedimenti con cui si è voluto risolverla, tre periodi che mi sembrano molto distinti fra loro. Nel primo periodo, si è voluto unicamente ricercare la radice di questi provvedimenti nella responsabilità spettante a coloro a cui la colpa dell'infortunio poteva attribuirsi. E di qui nacque la teoria della inversione della prova, con cui si faceva uno strappo alle basi fondamentali del diritto, senza, forse, a mio avviso, ottenere quel risultato al quale si mirava. Io non saprei, in fatti, se non la inversione della prova si sarebbe potuto riuscire a rendere praticamente

più efficace la responsabilità dei colpevoli; non so se si sarebbe potuto riuscire a render minore il numero degli infortuni che annualmente si verificano in Italia. Certo è che non si sarebbe arrivati ad ottenere un'opera di pacificazione, e che, adottato quel sistema, avremmo avuto piuttosto un inasprimento che un addolcimento nei rapporti tra padroni ed operai.

Poi venne il secondo periodo, quello della assicurazione obbligatoria, nella quale ci fu maestra ed antesignana la Germania con la sua legge colossale che non so di quante centinaia di articoli sia composta, e che ha creato un immenso Istituto di credito per attuarla.

Anche in Italia, a poco a poco, si era venuti a questo concetto d'imitazione del sistema tedesco. Ma oggi noi siamo arrivati, sebbene timidamente, ad un terzo concetto che io credo segni un grande progresso; vale a dire al concetto del rischio professionale. In altri termini, noi partiamo oramai dal principio che il danno prodotto dall'infortunio fa parte della spesa di produzione dell'industria, e che come tale deve essere dall'industria stessa indennizzato.

Ora io credo, ripeto, che questo sia il concetto più giusto, perchè risponde al diritto di fatto.

Se noi supponessimo una società in cui tutte le masse operaie fossero arrivate ad un alto grado di coltura, è evidente che ogni operaio, nel chiedere la remunerazione del proprio lavoro, dovrebbe destinare una quota parte di questa remunerazione a far fronte al rischio che inevitabilmente corre, per effetto di questo lavoro, di trovarsi un giorno o incapace al lavoro stesso, o dalla morte sottratto alla possibilità di provvedere alla sua famiglia.

Ma questo principio presuppone un grado di coltura, di educazione, di previdenza nelle masse operaie che è superiore a quello che pur troppo noi abbiamo.

La teoria quindi che sancisce per legge il rischio professionale, non fa altro che dare la forma legale a questo concetto: che il rischio professionale, trova la sua radice nel diritto naturale. La legge che noi abbiamo dinanzi, non esplica in modo completo ed assoluto, non arriva all'ultime conseguenze di questa dottrina: ma fa indubbiamente grandi passi su questa via, specialmente per opera della Commissione operaie nella quale mi

compiaccio di avere avuta io pure una parte modesta. Vero è che io avrei voluto andare anche più innanzi di dove siamo arrivati. Ma poichè tutte le cose umane non raggiungono immediatamente la loro ultima perfezione, io credo che questa prima legge, se diventerà, come mi auguro, legge dello Stato, potrà in avvenire essere perfezionata in modo da corrispondere completamente al concetto del rischio professionale.

Questo concetto è molto semplice. L'industria deve indennizzare le sue vittime: e per l'industria, l'industriale che la rappresenta.

Ora chi pagherà questa spesa in ultima analisi? La questione, caso per caso, sarà determinata dal fatto. Quando voi ponete un onere ad una industria, questo nuovo fattore che entra nel giuoco dell'offerta e della domanda del lavoro, nelle industrie largamente remuneratrici, evidentemente sarà pagato dall'industriale. Ma nelle industrie dove il margine appena appena è uguale a quel limite minimo di remunerazione che il capitale ha diritto di richiedere, o è inferiore a questo limite, voi potrete fare tutte le leggi che vorrete, ma l'onere sarà sempre, praticamente, pagato dall'operaio.

Perciò la legge che noi abbiamo davanti non fa altro che disciplinare, e dar forma precisa e concreta ad un onere che già esiste, che già pesa parzialmente sulla produzione. Quanto poi al vedere su chi peserà questo onere, se sull'operaio o sul padrone, la condizione fatta solamente potrà, caso per caso, determinarlo.

Quanto poi alla misura di quest'onere, io credo che sarà molto minore di ciò che ieri l'onorevole Quintieri ha detto, perchè le tariffe della Cassa nazionale, che sono il solo criterio che noi abbiamo davanti, oggi, per trovare una cifra precisa, non rappresentano, e secondo me non possono rappresentare, se non un massimo molto alto. Imperocchè quando noi, col sistema dei sindacati che la legge ammette, avremo ridotto questo dovere d'indennizzo alle vittime del lavoro alla sua forma più semplice, stabilendo cioè che ciascuna classe d'industria dovrà indennizzare le sue vittime, è evidente che l'onere totale che dovrà pesare su queste industrie, sarà dato dalla statistica annuale degli infortuni, e dalla tariffa di indennità che la legge sancisce.

Ora se guardiamo la nostra statistica, e la tariffa imposta dalla legge attuale, noi

arriviamo ad una cifra che non è certamente gravosa per l'industria italiana.

Sebbene io non abbia presenti le cifre minute della statistica, mi pare che in Italia si calcolino dai sette agli ottomila gli infortuni annuali del lavoro. Calcolando dunque l'indennizzo caso per caso, voi vedete che non ne può venire all'industria un onere così gravoso che possa mutare le condizioni della produzione.

Tutto il problema si riduce, quindi, a far sì che il giuoco dell'indennizzo non porti con sé complicazioni accessorie di burocrazia o d'altro genere che rendano quest'onere maggiore di quello che dovrebbe essere.

Ora, siccome la legge attuale sancisce negli ultimi articoli il sistema dei sindacati, io, proprio nella mia qualità di industriale, perchè ho vissuto un quarto di secolo nell'industria, non credo che esso sia tale da sgomentare quanto se ne è sgomentato l'onorevole Quintieri.

Questo per quanto concerne la legge e la giustificazione del mio voto favorevole ad essa. Ma c'è un punto intorno al quale desidero che le dichiarazioni del relatore e del ministro mi tranquillizzino; il punto cioè che concerne la parte preventiva.

Io credo, o signori, che noi, in generale, ci facciamo grandi illusioni circa la possibilità di eliminare completamente, per via di previsioni e disposizioni regolamentari, gli infortuni del lavoro. Certo è che molti di questi infortuni, specialmente i fortuiti, non si possono eliminare.

Chi lavora è sempre soggetto ad essere vittima per casi che non si possono prevedere. Ma anche all'infuori di questi, ci sono infortuni dovuti ad imprevidenza, a mancanza di quelle cautele che la riflessione più elementare imporrebbe, ma che però non sarà mai possibile eliminare, perchè non si può eliminare l'abitudine che porta l'operaio da una parte, il capo dell'industria dall'altra, ad abituarsi ai pericoli, ad abituarsi a certe consuetudini di rischi, dai quali un giorno o l'altro nasce poi l'infortunio. E questi infortuni non c'è regolamento preventivo che possa impedirli! Potrete ridurne il numero, e risultati buoni se ne sono ottenuti anche in altri paesi; ma non bisogna credere che con questi regolamenti, per quanto assoluti e draconiani, si possa del tutto togliere al mezzo il pericolo di infortunio. Ed io non

vorrei che il Governo, nell'applicazione delle facoltà che questa legge gli concede, si lasciasse troppo sedurre dalla illusione che regolamenti draconiani possano arrivare alla eliminazione degli infortuni: perchè tra il vantaggio che apporta un regolamento severo, nel senso di diminuire i pericoli ed i casi d'infortuni, ed il vincolo che questo regolamento porta, quanto più è severo, all'andamento delle industrie, bisogna trovare un giusto temperamento. E siccome, con questa legge, noi diamo al Governo non solamente la facoltà ma il dovere di emanare regolamenti per ciascuna industria (che non trovano revisione se non nel potere esecutivo stesso, perchè sono fatti dal Ministero di agricoltura, udite unicamente le proposte dei singoli industriali, ed il parere del Consiglio superiore del lavoro che non è ancora creato, e che non è ancora esattamente stabilito quel che sarà), noi diamo al Governo, dico, con questa legge, una facoltà assai grande.

Ora io vorrei essere affidato intorno a questo punto da dichiarazioni precise da parte del relatore e da parte del ministro. Perchè non bisogna dimenticare che si tratta di fare regolamenti per ciascheduna industria: regolamenti i quali dovranno essere uguali dalla Sicilia alle Alpi. Ed io vi prego di tener conto quanto diverse siano le condizioni di ambiente, di consuetudini, di coltura, d'igiene, nelle diverse regioni d'Italia: e di considerare che se voi farete regolamenti troppo minuti, voi verrete a creare agl'industriali delle varie parti d'Italia, vincoli che renderebbero estremamente difficile all'industria di esplicare l'opera propria nel modo più proficuo per il padrone e per gli operai.

Io vorrei, signori, che vi persuadeste bene che possono esservi dissensi, urti, anche, fra operai e proprietari, ma v'è un punto in cui l'interesse delle due classi è comune: ed è che l'industria prosperi e produca, perchè, per quanto possa essere ingiusto il riparto degli utili fra l'operaio ed il proprietario, la prima condizione perchè l'uno e l'altro si trovino bene, è che questi utili ci siano e possibilmente siano rilevanti.

Io vorrei dunque, a proposito di questa materia regolamentare, che per mio conto avrei voluta tolta dalla legge, essere affidato dal ministro che si procederà con grande cautela e con una grande resistenza a quelle tendenze burocratiche italiane, le quali mirano

a tutto disciplinare, a tutto comprimere, ed in ultima analisi a creare sempre nuovi uffici, nuove burocrazie, nuovi tormenti e nuovi tormentatori. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Dovendo fare alcune osservazioni sopra i singoli articoli di questo disegno di legge, credo bene di parlare nella discussione generale e di raggruppare queste diverse osservazioni...

Presidente. Perdoni, onorevole Nocito, non può farlo; Ella deve discutere soltanto i principî generali del disegno di legge, perchè vi sono altri iscritti sugli articoli.

Nocito. Onorevole presidente, quando si deve respingere o accettare un disegno di legge evidentemente bisogna rilevarne i pregi ed i difetti. Ora questi pregi o questi difetti non si possono rilevare se non esaminando i singoli articoli in una forma generica.

Presidente. Onorevole Nocito, Ella potrà chiedere che si muti la formula del regolamento, ma finchè esso sta, il regolamento dice che la discussione generale è separata dalla discussione particolare degli articoli.

Nocito. Ebbene, è discussione generale questa che io voglio fare.

Presidente. Vada avanti.

Nocito. Io credo che il disegno di legge sia meritevole di tutta la nostra considerazione. La questione degli infortuni ha avuto un doppio periodo. In un primo periodo, che è rappresentato da parecchi disegni di legge, la questione era esaminata unicamente dal punto di vista repressivo, o riparatorio, diciamo così, il quale stava nel concedere all'operaio tutte le possibili agevolanze, all'effetto di ottenere dai responsabili il risarcimento dei danni, che fossero stati prodotti dagli infortuni.

A questo primo periodo si lega la dibattuta questione intorno alla prova ed all'invertimento della prova. In un secondo periodo, che può dirsi il sistema della prevenzione si è creduto più opportuno di entrare in un campo di disposizioni intese a prevenire gl'infortuni ed assicurare il risarcimento del danno prima che esso avvenga.

Il presente disegno di legge si informa, appunto, al concetto della assicurazione obbligatoria, che è posta a carico degli imprenditori, o padroni.

Questo principio è giusto chechè ne ab-

bia detto in contrario qualche nostro onorevole collega, imperocchè all'operaio bisogna, per lo meno, dare quella importanza, che si dà ad una macchina.

Se l'imprenditore ripara le ruote della macchina, quando esse sono state consumate o rotte, non si vede per qual ragione non debba riparare le ruote di quella macchina umana, della quale egli si serve, e che si chiama operaio. È vero che l'operaio appartiene a sè stesso, e la macchina al padrone; ma il padrone non può negli opifici ricevere il lavoro dagli operai, senza prendere in mano o in custodia gli operai stessi. Il lavoro è un prodotto o una merce che non si può scompagnare dall'agente che lo produce, ed il padrone, per effetto del contratto di lavoro, non può sottrarsi all'obbligazione di essere custode e curatore di corpi umani.

Il principio è giusto, perchè se il padrone adopera le macchine e fa vivere gli operai in unione con questi istromenti di produzione, le relazioni le quali nascono tra gli operai e questi istromenti di lavoro o queste macchine sono il fatto dell'imprenditore, ed è giusto che egli sopporti le conseguenze anche non volontarie, ma necessarie del fatto proprio.

Il principio è giusto perchè, evidentemente, la mercede che è data all'operaio non rappresenta che la minima parte del guadagno che l'imprenditore ricava dall'industria; ed è giusto che per lo meno sotto forma di assicurazione l'imprenditore venga in sollievo dell'operaio.

Ma se nessun dubbio può cadere sul principio informatore della legge io devo però deplorare, che la legge non abbia dato una definizione opportuna e conveniente di quello che si chiama infortunio del lavoro.

V'è una sola definizione nell'articolo 8 ove si dice che l'infortunio è quello che avviene per causa violenta (morte o lesioni personali), in occasione del lavoro. Ora, io domando, che cosa è la causa violenta in occasione del lavoro? Evidentemente noi ci troveremo impigliati in una serie di discussioni intorno alla interpretazione dell'infortunio derivato da una causa violenta. Cosa è questa causa violenta? È la *vis major*, cioè la forza maggiore, o è la negligenza od il dolo, o quel che si chiama il rischio professionale? Ma la negligenza che sta nell'omissione è l'opposto della violenza che sta nell'azione. Il dolo inoltre può stare con un fatto negativo,

ed il rischio professionale non è sempre la causa violenta. Vi possono infatti essere cause indipendenti dal giuoco delle macchine, indipendenti dal movimento dell'industria le quali producono l'infortunio; come, per esempio, il vento che abbia potuto abbattere una tettoia bene o male costruita, e casi simili.

Qual'è inoltre la causa violenta che dà il carattere d'infortunio risarcibile?

Vi sono le cause occasionali che producono l'infortunio, vi sono le cause efficienti, vi sono le cause dolose, le cause colpose, la casuali. La Commissione, il ministro, in un affare di tanto grave importanza, non dovevano lasciare questo punto alla discussione della giurisprudenza, della quale non mancherebbero gli assicuratori di avvalersi, e per gli assicuratori gli Istituti di assicurazione; non dovevano lasciare nel vuoto e nell'incerto un fatto tanto importante quale è il carattere costitutivo dell'infortunio che dà il diritto al risarcimento e che dà l'obbligo dell'assicurazione.

Vorrei poi richiamare pure l'attenzione della Commissione e dell'onorevole ministro sopra un altro principio generale del disegno di legge, il quale limita il concetto dell'assicurazione contro l'infortunio unicamente agli operai che siano raggruppati, agli operai i quali lavorino in numero maggiore di cinque.

Questo concetto generale è espressamente determinato nell'articolo 5 e nell'articolo 6 del disegno di legge. Evidentemente noi non potremmo mai impedire che i progressi dell'industria portino l'agglomerazione degli operai nelle officine e nelle fabbriche. Ma dovrebbe essere uno degli intendimenti della legislazione sociale e della legislazione industriale quello di cercare d'impedire o di limitare, per quanto si può, il lavoro fatto da legioni di operai agglomerati, e di sostituire, per quanto si può, il lavoro casalingo, il lavoro fatto da piccoli gruppi di operai per divisione del lavoro in grande, il quale toglie all'operaio tutti quei benefizi e tutti quei conforti, che arreca seco lo stare in famiglia, e produce tutti quegli inconvenienti d'indole sociale e politica, che mi sembra inutile venire qui enumerando.

Ora se le nostre tendenze, per quanto ciò si può fare con le necessità dell'industria manifatturiera, debbono essere quelle di diminuire l'agglomerazione degli operai nelle officine e nelle fabbriche, è evidente che il

concetto dell'assicurazione, limitato unicamente a quei gruppi di operai, i quali sono superiori al numero di cinque, oltrechè non essere conforme ai principî di giustizia, non è nemmeno conforme alle cennate aspirazioni. Ed aggiungo, che non è conforme ai principî di giustizia, perchè non capisco le ragioni, per le quali vi sia l'obbligo dell'assicurazione, quando si tratta di un numero d'operai, che siano superiori ai cinque e non vi sia poi l'obbligo dell'assicurazione, quando si tratti di un numero d'operai, che siano inferiori ai quattro, come se una questione di giustizia possa dipendere dal numero maggiore, o minore delle vittime. E l'osservazione che ho fatta per ciò che riguarda il limite del numero degli operai, può essere ripetuta per ciò che riguarda il modo di lavorare. Anche qui si dice che l'obbligo dell'assicurazione non può essere imposto se non in quanto il lavoro sia fatto nelle officine o nelle fabbriche.

Da ultimo, mentre s'impongono obbligazioni a tutti gl'imprenditori, pare si sia cercato di esonerare lo Stato dall'obbligo, che si fa pesare sopra tutti gli altri imprenditori. Imperocchè trovo scritto, che, quando lo Stato ha assicurato ai suoi operai le indennità, non ha l'obbligo dell'assicurazione.

Ora, poichè lo Stato, pur troppo, è un industriale che talora esercita privative, e tale altra fa concorrenza ineguale a tutti gli altri industriali, mi pare che dovrebbe esser sottoposto ai medesimi obblighi ai quali la legge sottopone i privati. Assicurare una indennità od una pensione di favore per malattia contratta in servizio non è la stessa cosa dell'assicurazione dagl'infortuni del lavoro. Gli operai dello Stato non possono restare abbandonati al suo arbitrio e alle disposizioni che gli piacerà di emanare riguardo alle indennità da corrispondere ad essi. In altri termini, gli operai dello Stato debbono godere i benefici della legge comune.

Certamente gli operai dello Stato, nella mancanza di disposizioni che tutelino tutti gli altri operai, possano al di d'oggi considerarsi come in una condizione privilegiata; ma il giorno in cui questo disegno di legge diventasse legge dello Stato e che tutti gli altri imprenditori avessero l'obbligo dell'assicurazione con tutte le modalità e disposizioni, che per valutare l'indennità, sono stabilite dalla legge; evidentemente, la condizione de-

gli operai dello Stato sarebbe inferiore a quella degli operai delle officine e delle fabbriche.

Credo che queste osservazioni bastino per potere da un lato approvare il concetto generale della legge con quelle modificazioni che ho avuto l'onore di esporre alla Camera. Pur troppo questo disegno di legge non basta a tutelare il risarcimento del danno fatto ai poveri ed ai deboli. Converrebbe rendere compiuto questo disegno di legge con altre disposizioni relative al risarcimento dei danni, che sono la conseguenza di un reato. Raramente gl'infortuni non hanno la forma di un reato. Sia che derivino dalle morti, sia dai ferimenti, sia dalle mutilazioni, noi abbiamo sempre qualche cosa che è una violazione del diritto dell'integrità personale proveniente da dolo o proveniente da colpa. D'altronde non dobbiamo solo preoccuparci dei danni personali provenienti dalla industria meccanica, ma d'ogni altro danno fisico proveniente da altra industria o da altro fatto.

Ora non vedo la ragione per la quale il magistrato il quale si occupa dei reati, dei fatti dolosi e dei fatti colposi, e che è chiamato non soltanto a pronunciare una pena, ma anche a condannare al risarcimento dei danni verso le parti lese, anche quando la parte lesa non si sia costituita parte civile, questo magistrato, dico, non debba poi esaminare, in linea di risarcimento civile, gli infortuni sul lavoro. È uso infatti che codesti danni siano mandati a liquidarsi in separata sede, come se fosse indifferente liquidare un danno al momento in cui il fatto è accertato ed è svolto davanti all'autorità giudiziaria e poi liquidare un danno davanti ad un altro magistrato, innanzi al quale bisogna nuovamente spiegare tutta la tela dei fatti e portare in campo bene spesso tutta la tela delle prove, e soggiacere a quel gran numero di spese che pur troppo gravano l'amministrazione della giustizia civile.

Il nostro egregio collega Gallini accennava testè al cosiddetto beneficio del gratuito patrocinio dei poveri.

Ma è una derisione, o signori, codesto gratuito patrocinio, giacchè bene spesso per ottenerlo ci vogliono tante spese quante basterebbero per poter fare una causa. Difatti le Commissioni di gratuito patrocinio vogliono il memoriale per vedere se chi lo chiede ha ragione; bisogna dimostrar plausibili i motivi dell'azione da promuovere; e

ci vogliono per ciò documenti anche registrati. Il memoriale poi deve esaminare spesso anche questioni di diritto e quindi c'è bisogno dell'avvocato che lo stenda. Ed eccovi che il povero disgraziato che chiede il gratuito patrocinio deve rassegnarsi alla ingiustizia perchè in via preliminare non vi è nè modo, nè verso di dimostrare che egli ha ragione e merita il gratuito patrocinio dei poveri. Così essendo le cose ognuno vede che il gratuito patrocinio non potrebbe permettere ad un operaio di far causa contro il suo principale da cui ha ricevuto danno nell'esercizio della industria. Ora in questo caso appunto sarebbe di una utilità grandissima che i magistrati, in occasione dell'accertamento dei reati e delle condanne per lesioni o morti dolose o colpose, non soltanto condannassero i responsabili alla giusta pena, ma condannassero anche al risarcimento dei danni liquidando eziandio il danno, in modo che con un solo atto si potesse chiudere la causa civile e la causa penale.

Molte altre osservazioni si potrebbero fare che io per amor di brevità tralascio. Sono, però, lieto che alcuni rappresentanti del partito socialista abbiano presa viva parte a questa discussione, perchè credo anche io che la questione sociale si riassuma in gran parte in queste leggi che debbono cercar di difendere la causa dei deboli e degli oppressi. Molto c'è da fare sul campo della riforma delle leggi, perchè se noi, ad esempio, guardiamo le nostre disposizioni di ordine civile, tutto il Codice civile, riscontriamo purtroppo che costantemente il debole e il povero sono i meno considerati, e la bilancia del diritto quasi sempre trabocca dalla parte di chi più ha e più può. Sono lieto che un valoroso nostro collega, l'onorevole Berenini, abbia fatto udire la sua voce, rilevando alcuni difetti di questo disegno di legge, come per esempio quello dell'aver obliata la condizione degli operai dei campi, giacchè non solo l'agricoltura è la principale fra tutte le industrie, ma oramai le macchine hanno invaso i campi.

E sarei stato ancor più lieto se avessi visto partecipare a questa discussione l'onorevole ex-ministro Barazzuoli, se non altro per rivendicare la paternità di questo disegno di legge.

Voce. Non è suo soltanto. (*Si ride*).

Nocito. Ma in parte sì!

Voci. È di padre ignoto! (*Ilarità*).

Nocito. Ad ogni modo, anche ammesso che l'onorevole Barazzuoli sia soltanto uno dei padri di questo disegno di legge (*Si ride*) avrei avuto piacere che egli, invece di versare le sue riflessioni nel seno dei suoi elettori di Poggibonsi, fosse venuto qui ad assistere alla discussione di questo disegno di legge ed a prenderne le difese.

I difensori però non sono mancati; ed io, benchè lontano dal consentire in alcune parti che potranno essere corrette, non posso non far plauso al principio che informa il disegno di legge e non pregare i miei colleghi di volerlo votare con me. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. Ho chiesto di parlare per ripetere pubblicamente una preghiera che già privatamente ho fatto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio e all'onorevole relatore della Commissione, circa un punto essenziale di questo disegno di legge.

Mi affretto a dirlo, perchè non vorrei incorrere nella censura dell'illustre nostro presidente: io parlo sopra un punto solo, ma che tocca la parte più sostanziale della legge.

Presidente. Ella ha interpretato benissimo il regolamento.

Bonacci. Non mi lascerò sedurre dalla vastità e dalla bellezza dell'argomento; non risponderò neppure all'onorevole Gallini, il quale, Dio glie lo perdoni, ha detto che quello che egli ed altri chiamano inversione della prova, era una grande eresia giuridica, e sovvertiva principi fondamentali di diritto antico e moderno.

Quello, che fu erroneamente chiamato inversione della prova, inversione della prova non era; ed io ebbi l'onore di dimostrarlo nella discussione che sull'argomento fu fatta qui undici o dodici anni or sono. Ricordo anzi con compiacenza che la Camera, sopra un mio ordine del giorno, deliberò, sia pure a debole maggioranza, il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge, che era stato prima presentato dall'onorevole Berti, e poi adottato dal suo successore onorevole Grimaldi.

Quella legge cercava di rimediare al male degl'infortuni sul lavoro, non con la *esacerbazione* o *l'inasprimento* (altre parole inesatte adoperate per creare confusioni ed equivoci), ma con una *più vera e più giusta definizione* della

responsabilità degl'imprenditori e dei loro commessi.

Quella legge riconosceva e consacrava l'obbligo degl'industriali di custodire e tutelare la vita e la integrità corporale dei loro operai nell'esercizio della industria.

Stabilito questo principio, ne discendeva per legittima e naturale conseguenza che lo industriale e i suoi commessi, preposti alla direzione e alla sorveglianza dell'opificio, fossero responsabili dell'infortunio e non potessero altrimenti esimersi da codesta responsabilità che provando essere l'infortunio avvenuto per causa superiore alle previsioni ed alle provvidenze dell'uomo, o per colpa della vittima.

Tralascio tutte le altre ragioni che giustificavano questo sistema, il quale se fu da me difeso (il che poco monta), fu pure sostenuto, qui e in Senato da uomini molto autorevoli e che meritano tutto il rispetto e tutta la considerazione dell'onorevole Galini e della Camera.

Ma veniamo al nostro argomento.

Il disegno di legge, che si sta discutendo, è pienamente conforme, salvo un punto solo, a quello presentato già dall'onorevole Lacava quando eravamo colleghi nel medesimo Gabinetto.

Il rischio professionale, a carico dell'industria, mediante l'assicurazione degli operai, è il concetto fondamentale comune nei due disegni di legge.

Ma esiste una discrepanza, e grave, tra i due disegni di legge nella determinazione del rischio professionale.

Il rischio professionale, secondo il precedente disegno di legge, è il rischio inerente all'industria, cioè, dipendente dalla sua natura e dalle sue necessarie ed immutabili condizioni, è il danno che, per quanto si pensi, si faccia e si provveda, non si può prevedere nè impedire, insomma è il caso fortuito o di forza maggiore.

Secondo questo concetto l'infortunio derivante da dolo o da grave colpa dell'imprenditore o de' suoi commessi o dalla vittima, eccede i termini di questa legge, e la responsabilità, che ne deriva, non può essere menomata nè pregiudicata dal regolamento legale della indennità dovuta agli operai per i casi che sono compresi nel rischio professionale.

Da questo concetto si allontana il disegno

di legge presentato dall'onorevole Barazzuoli, secondo il quale, quando l'industriale ha assicurato i suoi operai dal rischio professionale, egli deve essere pienamente liberato da ogni altra responsabilità civile, non solo per i danni derivanti da caso fortuito o di forza maggiore, ma anche per quelli derivanti da sua colpa grave.

Ora questo a me par grave errore del presente disegno di legge, che vivamente desidero vedere in questa parte emendato; e confesso che, se emendato non fosse, difficilmente potrei approvarlo col mio voto.

Esporrò brevemente le ragioni che m'inducono a chiedere l'emendamento del quale ho parlato.

Comprendere nel rischio professionale, al quale si provvede con l'assicurazione, l'infortunio derivante da colpa grave dell'imprenditore o dei suoi commessi, significa assolvere anticipatamente l'industriale e i suoi commessi dalla responsabilità di quelle colpe che per la loro gravità si assomigliano al dolo, e perciò si chiamano quasi delitti; e ciò è davvero contrario a tutti i principî di diritto antico e moderno, a quei principî che non sono una vana forma senza sostanza, nè una arbitraria creazione dei legislatori, ma che emanano dalla coscienza di tutti i popoli civili, e che rispondono ai più imperiosi bisogni di giustizia e di sicurezza sociale.

L'assoluzione anticipata della colpa fu sempre riprovata e condannata come essenzialmente immorale ed altamente perniciosa, poichè si risolve nella negazione della responsabilità, scioglie il freno salutare imposto dalla legge al mal talento, costituisce un eccitamento a malfare.

Esaminiamo brevemente le ragioni addotte dall'onorevole Barazzuoli per giustificare lo emendamento ch'egli introdusse nel disegno di legge del suo predecessore.

L'onorevole Barazzuoli dice in primo luogo che questa legge ha intenti di pacificazione sociale, per assicurare la quale egli crede necessario di assolvere gl'industriali da ogni responsabilità dipendente da loro colpa grave quando essi abbiano provveduto a garantire gli operai dal rischio professionale col mezzo dell'assicurazione.

Voglio anch'io la pacificazione sociale e l'equità maestra e donna nelle relazioni tra il capitale e il lavoro.

Ma non credo che a questo fine tendano

proposte le quali tolgono ai lavoratori con una mano più di quello che loro concedono con l'altra, e in una materia tanto essenziale, com'è quella della responsabilità, li mettono fuori del diritto comune condannandoli ad una condizione di pregiudizievole ed odiosa inferiorità.

Osserva in secondo luogo l'onorevole Barazzuoli che, ammessa la responsabilità per colpa grave a carico degli imprenditori e dei loro commessi, non si potrebbe non ammetterla a carico degli operai, i quali verrebbero quindi a perdere l'indennità garantita loro dall'assicurazione quando avessero per colpa grave dato causa all'infortunio.

Ed io non ricuso l'applicazione del principio della responsabilità all'operaio, salvo, ben inteso, il vedere in pratica e nei singoli casi quando di colpa grave possa veramente e ragionevolmente redarguirsi l'operaio.

Ben sarebbe, a mio avviso, solenne e intollerabile ingiustizia il sopprimere i maggiori diritti degli operai colpiti da infortunio per grave colpa dell'industriale o dei suoi commessi, non togliere la indennità all'operaio che per colpa grave ha dato causa all'infortunio.

La terza ragione addotta dall'onorevole Barazzuoli è questa:

« Inoltre è da considerare che è cosa assai malagevole il distinguere fra colpa grave e lieve, ed i giudizi che si istruirebbero per far riconoscere la colpa grave non condurrebbero spesse volte ad altro risultato se non a quello di rendere più acuto il dissidio fra il capitale e il lavoro e lasciare uno strascico d'odî e di rancori. »

Che difficile o impossibile sia il dare una definizione teoretica della colpa grave e della colpa lieve, lo ammetto. Ma che sia difficile in concreto distinguere i casi di colpa grave dai casi di colpa lieve, questo assolutamente ammettere non posso, poichè da secoli e secoli si pronunziano giudizi sulla gravità della colpa, e non v'è magistrato educato alle buone discipline giuridiche, il quale non sappia desumere dai termini del fatto gli elementi per determinare il grado della responsabilità.

E non v'è da temere che tali giudizi lascino strascichi di odî e di rancori.

Odi e rancori inestinguibili susciterebbe, si, la proposta, che io combatto, invece della vagheggiata pacificazione.

Non ho sott'occhio in questo momento la

relazione dell'onorevole Chimirri, e non so quindi se in essa siano aggiunte altre ragioni a quelle addotte dal ministro proponente, e che non hanno alcun valore.

Ma mi riservo di tornare sulla questione allorchè verranno in discussione gli articoli 23 e 24 del disegno di legge, ove mai non si consentisse a modificarli.

Voglio però fin d'ora aggiungere una considerazione, che mi pare abbastanza importante, a favore della mia proposta.

La pratica amministrativa sta con me e contraddice alla proposta del Ministero e della Commissione.

I capitolati speciali per la costruzione delle strade ferrate, formulati dal Ministero dei lavori pubblici, impongono all'imprenditore l'assicurazione degli operai per il rischio professionale, e dichiarano poi formalmente che ove l'infortunio avvenga per colpa grave dell'imprenditore, egli sarà responsabile ai termini del diritto comune.

Il concetto, che parve ragionevole ed equo ad una delle grandi Amministrazioni dello Stato, spero di vederlo confermato e consacrato in questa legge, alla quale allora darò molto volentieri il mio voto. (*Benissimo!*)

Presidente. Onorevole Rossi-Milano, ha facoltà di parlare.

Rossi-Milano. Parlerò brevemente perchè l'onorevole Bonacci col suo dotto e brillante discorso ha trattato con ampiezza una questione della quale dovevo occuparmi.

Il disegno di legge che sta ora dinanzi la Camera è poco importante pei benefici immediati che arreca alla classe operaia, ma è importantissimo pel nuovo principio che introduce nella nostra legislazione.

Dirò poche cose intorno a questo principio fondamentale della legge perchè il formularlo con la maggiore precisione avrà in questa, come in tutte le leggi, una influenza decisiva nella sua applicazione.

Qual'è il principio nuovo che il disegno sottoposto al nostro esame introduce nella legislazione? Esso è sancito dagli articoli 8 e 24 e può riassumersi così: l'industria, o per dire la parola propria, il capitale, ha l'obbligo di assicurare a proprie spese gli operai per gl'infortuni sofferti in occasione del lavoro e cagionati dal caso. Quando un infortunio dipende da dolo, da colpa o da inosservanza delle leggi e dei regolamenti provvede il diritto costituito e resta in vi-

gore l'azione di cui è parola all'articolo 1151 Codice civile contro le persone responsabili.

Se col disegno che stiamo esaminando si volesse provvedere agli infortuni nascenti da dolo o da colpa, il medesimo sarebbe del tutto inutile perchè alle indennità di quegli infortuni provvede completamente il Codice vigente.

Il principio dunque, lo ripeto ancora, è questo: indennità dovuta dal capitale al lavoro per gl'infortuni cagionati da forza maggiore e dal caso.

L'assicurazione stabilita col disegno di legge è semplicemente la forma con la quale deve pagarsi quella indennità, il mezzo efficace per assicurarne il pagamento.

Ma questo principio fondamentale della legge è giusto? È giuridicamente vero?

Il ministro proponente e la nostra Commissione credono inutile questa ricerca, credono che alla legge non occorra un fondamento giuridico essendo essa un provvedimento d'indole puramente sociale. Il relatore scrisse appunto « che il diritto comune è incapace di risolvere un problema che sorpassa la sfera del suo dominio »; disse in altro luogo che « una soluzione equa, razionale, comprensiva, non si ottiene altrimenti che abbandonando le norme inflessibili del diritto privato per far posto ai criteri dell'equità sociale. »

Parlando degli effetti dell'assicurazione affermò che, per gl'infortuni casuali o fatali, gli operai non potrebbero mai pretendere indennità in nome del diritto e si espresse così: « Mediante l'assicurazione gli operai ottengono sempre l'indennità anche negli ottanta casi su cento per i quali non si avrebbe diritto, trattandosi d'infortuni prodotti dall'azzardo e da forza maggiore. » Egli poi definì l'indole di questa riforma nei seguenti termini: « il disegno di legge sostituisce ai rapporti giuridici dell'articolo 1151 del Codice civile, basato sulla legge Aquilia, un rapporto economico sociale, cioè il contratto di assicurazione che, mediante il pagamento di un premio annuale garantisce agli assicurati un'equa indennità in caso d'infortunio. » Questo nuovo rapporto economico sociale egli chiamò in altro luogo « pietosa ed opportuna transazione ».

Come vedete, la formula è netta, nessun principio giuridico può giustificare la legge perchè il diritto non ha la capacità di piegarsi alle nuove esigenze sociali, è invece

una transazione quella che noi facciamo per la necessità di ottenere la pace sociale.

La guerra contro la scuola giuridica non potrebbe esser dichiarata con maggiore chiarezza di linguaggio.

Io rispetto l'opinione del ministro proponente e del relatore, ma resto seguace impenitente di quella scuola. Se i principii eterni del diritto fossero così rigidi ed inflessibili, incapaci di piegarsi alle esigenze sempre nuove del viver sociale, occorrerebbe abolire tutte le leggi esistenti, che di quei principii furono l'applicazione più o meno perfetta. Non si capirebbe poi la coesistenza di due legislazioni una fondata sul diritto ed un'altra sulle cosiddette transazioni sociali, fossero pure pietose.

Tutte le leggi e principalmente le sociali debbono avere necessario ed unico fondamento la morale ed il diritto; questo non è inflessibile, ma è incapace di provvedere alle esigenze sociali; se le sue norme fossero adempite la questione sociale in gran parte non esisterebbe. Le leggi o sono giuste o non debbono essere.

Questa opinione è quasi universalmente seguita. Quando si presentarono a questa Camera i primi disegni di legge per gl'infortuni sul lavoro si cercò appunto giustificarli col principio giuridico: mi piace pur ricordare che quando l'onorevole relatore era ministro di grazia e giustizia e sostenne al Senato un disegno di legge sugli infortuni difendendo la stessa teorica esposta ora nella sua relazione, sorse l'illustre senatore Auriti e coi suoi memorandi discorsi sostenne gagliardamente la necessità del principio giuridico come fondamento della legge. « È inutile dissimularlo, egli disse; in fondo alla legge v'è una questione di diritto: la medesima sancisce un principio giuridico, non una assistenza legale, non una elemosina. Il disegno di legge intende a soddisfare un bisogno di giustizia che preoccupa tutti gli Stati civili per mettere d'accordo i diritti del capitale e del lavoro, del padrone e dell'operaio. Un principio generale di equità, di soccorso, di sussidio, avvilirebbe la dignità dell'operaio mentre gli darebbe non lauto conforto materiale. »

La scuola giuridica ha escogitato diversi principii e sistemi per giustificare la legge dell'indennità dovuta dal capitale nei casi d'infortunio; essi possono ridursi a due, il primo è quello della colpa presunta e dell'inversione della prova. Me lo perdoni l'ono-

revole Bonacci, il collega autorevole e competentissimo, che, oggi, è venuto qui a difendere nuovamente quella teorica, io debbo dirgli che essa non è vera e non è accettabile; in questo sono di accordo con il ministro proponente e con il relatore della Commissione.

Se la sostanza della legge è che essa debba provvedere agli infortuni cagionati da forza maggiore o da caso fortuito, a che parlare di colpa? Trattandosi d'infortuni casuali e fatali, a che parlare d'inversione di prova se la colpa non si deve provar mai?

L'altro sistema fu quello della colpa contrattuale. I suoi sostenitori hanno detto: guardate nel contratto di lavoro se si presume l'obbligo assunto dal committente di risarcire gli operai di quei danni che possono derivare dalla sua incuria e dalla mancanza di tutte quelle cautele che sono necessarie ad evitare gl'infortuni.

È anche evidente che questa teorica non contiene un principio giuridico che possa servire di fondamento al disegno di legge di cui ci occupiamo; perchè, lo ripeto, si tratta qui di giustificare l'indennità cagionata non dalla colpa, ma da forza maggiore e dal caso.

Tolti di mezzo questi due sistemi, altro non resta che quello del rischio professionale, al quale si sono anche appigliati il ministro proponente e la Commissione.

Mi sia lecito dissentire dagli autorevoli colleghi, che sostengono questa teoria e dire che il rischio professionale non si può elevare alla dignità di principio giuridico.

Che cosa è questo rischio professionale? I suoi sostenitori, con forma lucida e netta, dicono presso a poco così: nell'esercizio di alcune industrie l'operaio è esposto a gravi pericoli insiti nella natura delle medesime; se soccombe, le industrie devono soccorrerlo e dargli i mezzi per riparare il danno; questo è conseguenza della loro organizzazione; se cagionano il danno devono provvedere al rimedio; come assicurano gli edifizii e le macchine di lavoro, così devono assicurare i loro ausiliari viventi che sono gli operai.

Non occorre un lungo discorso per dimostrare che il sistema del rischio professionale non contiene un principio di giustizia e di diritto, e quindi non dà alla legge quel fondamento giuridico che le è necessario.

Se il lavoro fosse giustamente retribuito

la teorica del rischio professionale sarebbe addirittura iniqua.

L'industria non è una espressione astratta, non è una unità indivisibile, è il risultato di due fattori che sono in lotta fra loro, il capitale ed il lavoro; quando il prodotto di questi fattori è stato ripartito fra i medesimi con assoluta giustizia, di modo che ognuno ha avuto tutto quello che gli spettava, nulla di più ha diritto di chiedere l'uno all'altro, e quindi come il capitale per i danni ed infortuni toccatigli non ha diritto di chiedere indennità al lavoro, così il lavoro per gli infortuni toccati a lui non ha diritto di chiedere indennità al capitale. Insomma quando i due fattori dell'industria hanno ottenuto tutto ciò che loro spettava non è lecito che uno dei due dica all'altro: dammi il resto. Dunque, lo ripeto ancora una volta, la teorica del rischio professionale non contiene alcun principio giuridico che giustifichi l'indennità dovuta dal capitale per gl'infortuni sul lavoro.

Ma se il vero principio di diritto che giustifichi la legge sugli infortuni non è stato ancora formulato da alcuno è fuori di dubbio che quel principio vi deve essere, vi è ed è sentito dalla coscienza di tutti.

L'approvazione di leggi simili fatta da tutte le nazioni civili moderne dopo lunga, matura e serena discussione, dimostra che le medesime debbono avere un saldo fondamento di diritto, appunto perchè le manifestazioni della coscienza generale sono la voce più sicura di esso.

È facile trovare quel principio, bisogna cercarlo studiando le relazioni giuridiche tra capitale e lavoro. Or qual'è lo stato presente di quelle relazioni?

Gli stessi sostenitori del rischio professionale, nel farne l'esposizione, sono obbligati a studiarle e a riconoscere uno stato di fatto e di diritto da cui sorge come corollario il principio giuridico fondamentale della presente legge. Stabilita, però, la premessa hanno paura, e non so perchè, di trarne la necessaria conseguenza.

Essi infatti dicono: dobbiamo prelevare dal capitale l'indennità necessaria a soccorrere gli operai colpiti da infortuni, perchè il salario non lascia margine a simile prelevamento ed è così magro che non permette gradualmente risparmi e fa mancare il necessario ad ogni opera di previdenza.

Ora, domando io, che cosa vuol dire questo fatto così eloquente che voi siete costretti a confessare? Non dimostra esso forse che il capitale non dà al lavoro tutto quello che gli è dovuto? Che nella ripartizione dei prodotti dell'industria tra capitale e lavoro il capitale fa la parte del leone ed il lavoro è crudelmente sacrificato?

In una delle tante relazioni parlamentari presentate sull'argomento, che ci intrattiene, si dice che l'analisi dei salari ha dimostrato che il rischio del caso fortuito non fu mai compreso nei coefficienti del salario stesso. La cosa è tanto chiara e tanto grave che gli stessi conservatori più illuminati la confessano: essi han ben compreso che è inutile la paura di confessare i grandi mali quando essi purtroppo esistono. Certo le più grandi sofferenze umane, che, nel tempo presente, costituiscono la parte pericolosa e grave della questione sociale, sono cagionate dalla ingiusta ripartizione dei prodotti delle industrie tra il capitale ed il lavoro, certo il salario dell'operaio è inferiore a quello che, per giustizia, gli spetterebbe.

Gli effetti della iniqua ripartizione appaiono più dolorosi e crudeli quando gli operai colpiti da infortuni sono impotenti a porvi riparo appunto perchè la scarsezza del salario ha tolto loro di poter pensare alla previdenza.

L'illustre e compianto senatore Auriti, in uno di quei discorsi che ho sopra ricordato disse queste parole piene di verità e di giustizia: « gl'infortuni hanno mostrato le ultime conseguenze più crudeli della ingiustizia a cui conducono le attuali relazioni tra capitale e lavoro ed hanno acuito il bisogno di porvi riparo. »

Ora, onorevoli colleghi, dacchè siamo tutti d'accordo nel fatto che oggi nella ripartizione del prodotto fra capitale e lavoro il capitale prende più di quello che gli spetta, e quindi tiene per sé ingiustamente quello che appartiene all'operaio, non dobbiamo cercare faticosamente il principio eterno di diritto, che tradotto in legge possa evitare cotesto gravissimo danno? quel principio luminoso si affaccia spontaneo, anzi s'impone alla nostra ragione, alla nostra coscienza ed anche alla nostra memoria di giuristi e di buoni custodi delle glorie nostre, ed è appunto quel principio vecchio quanto la coscienza umana, ma sempre pieno di giovinezza, che fu nettamente

enunciato dagli antichi romani con la formula *suum cuique tribuere*.

In forza di questo principio, che è base e fondamento di una gran parte delle leggi che governano i popoli, si ha il diritto, lo strettissimo diritto di togliere al capitale quello che ingiustamente ha preso e non gli appartiene, e di darlo al lavoro. Per far ciò bastano i vecchi ed eterni principii coi quali la scuola giuridica crede che debbano risolversi tutte le più gravi questioni sociali e non occorre lambiccarsi il cervello per distillare formule vuote e teoriche assurde.

Stabilito così il diritto che ha il lavoro di chiedere al capitale quello che gli è dovuto io domando qual'è il dovere dello Stato?

Se la tutela di tutti i diritti è la ragione della sua esistenza e costituisce il suo principale dovere, se esso tutela il diritto del capitale con le leggi sugli scioperi e con tutte le altre che costituiscono quasi l'intero organismo legislativo presente, per impedire che sia assorbito e sopraffatto dal lavoro, non è forse egualmente obbligato a tutelare i diritti del lavoro per impedire che sia assorbito e sopraffatto dal capitale? Lo Stato ha dunque non solo il diritto, ma il dovere di obbligare il capitale a dare al lavoro tutto quello che gli spetta.

Ora io domando: è possibile che lo Stato risolva in modo assoluto questo problema? Esso parrebbe insolubile se di problemi insolubili ve ne fossero.

Non è cosa facile vincere tutte le forze e tutta la resistenza del capitale ed escogitare i mezzi opportuni di coercizione, ma la difficoltà più grande deriva dalle relazioni internazionali.

Se uno Stato costringe il capitale alla più rigorosa giustizia verso il lavoro, obbligandolo a dargli sui prodotti dell'industria tutta quella parte che gli spetta, l'industria medesima perisce per la concorrenza delle industrie straniere, nelle quali il capitale colpito meno può offrire i suoi prodotti a minor prezzo e così i lavoratori invece di un vantaggio andrebbero incontro alla loro completa rovina restando privi del lavoro e del pane quotidiano.

Il problema dunque è di indole internazionale e questo lo rende ancor più arduo e spaventoso.

Ma l'essere arduo non importa che sia insolubile e la nostra e le venturose generazioni

hanno il dovere di lavorare assiduamente per questa soluzione.

Verrà il giorno in cui lo Stato toccherà la meta gloriosa? Io non lo so, ma so benissimo che egli è obbligato a fare tutto quanto è possibile per raggiungerla; e se non riesce ad ottenere la più completa giustizia nella ripartizione dei prodotti tra capitale e lavoro, deve aumentare la parte spettante a quest'ultimo, sempre fino a quel limite che renda possibile all'industria paesana di resistere alla concorrenza straniera.

Uno dei casi in cui lo Stato può obbligare il capitale a dare se non tutto almeno una piccola parte di ciò che appartiene al lavoro è quello degli infortuni: lo può perchè si tratta di un prelevamento lieve sui prodotti dell'industria, lo può perchè la pietà destata dalla sventura che ha colpito l'operaio, parla anche all'animo del capitalista e gli rende più vivo il sentimento del suo dovere e parla per bocca di tutti coloro che formano l'ambiente in cui il capitalista vive; lo può senza danno di concorrenza all'industria paesana perchè anche le straniere sono sottoposte ad uguali prelevamenti nei casi d'infortunio.

Adunque la legge sugli infortuni è fondata sopra un altissimo principio di diritto espresso dalla formula *suum cuique tribuere* essa ha un solo difetto, quello, cioè, di essere insufficiente perchè non dà al lavoro tutto quello che gli appartiene e ciò la rende di carattere puramente transitorio, ma non ne hanno colpa il ministro proponente, nè la Commissione nè la Camera nè alcuno perchè, ripeto, non è facile risolvere completamente il gran problema delle relazioni tra capitale e lavoro.

L'aver stabilito con la maggior chiarezza il principio fondamentale di questa legge, gioverà ai magistrati nell'applicarla rettamente, perchè essi sapranno che il legislatore avrebbe voluto far di più a favore degli operai, ma non ha potuto e quindi l'interpreteranno con maggiore larghezza a favore degli operai: gioverà a noi legislatori perchè tenendo presente innanzi ai nostri occhi la meta luminosa e troppo lontana a cui tendono i nostri sforzi sappiamo di non poterci riposare sospinti dalla lunga e difficile via e muoveremo su questa i nostri passi senza pericolo di deviare o smarrirci.

Lavoriamo dunque tutti con lena sempre crescente e con la sicurezza, che come il nostro

lavoreranno i Parlamenti degli altri popoli, ma più di noi lavori il Governo che ha il debito dell'iniziativa e che ha nelle sue mani la direzione delle relazioni nostre cogli altri Stati.

Non è il solo ministro d'agricoltura, industria e commercio che deve attendere a questo lavoro, non so perchè si rivolge sempre a lui la parola ed a lui solo si chiede la soluzione del problema sociale, mentre egli dispone di mezzi tanto scarsi e limitati. Il problema sociale è troppo ponderoso anche per le spalle di un intero Governo; non vi è ramo della pubblica amministrazione che non debba mirare a quello scopo, la finanza, i pubblici lavori, l'istruzione, la giustizia, la direzione delle armi, il rispetto delle istituzioni e la tutela della libertà e dei diritti dei cittadini e la direzione delle relazioni cogli altri popoli, tutto dovrebbe concorrere all'unico e grandioso scopo della giustizia e della pace sociale.

Come comprendo le trattative per le questioni politiche internazionali, così comprenderei anche che i Governi dei popoli civili mettersero come suol dirsi sul tappeto, insieme coi negoziati per le tariffe doganali e per altri rapporti economici, quelli tendenti a risolvere il grandioso problema sociale, facendo i più nobili sforzi per dare una maggiore soddisfazione ai diritti del lavoro di fronte al capitale.

Onorevoli colleghi, ho detto che questa legge è d'indole transitoria e che essa dovrà sparire il giorno in cui le relazioni tra il capitale ed il lavoro saranno regolate con la più scrupolosa giustizia: ebbene io chiudo ora questo mio discorso coll'augurio che quel giorno felice non sia troppo lontano. (*Approvazioni*)

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, do facoltà di parlare all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, avvertendolo che l'onorevole Gallini ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, ritenuta la necessità di dichiarare di azione pubblica tutti gli eventuali diritti spettanti agli operai, in casi di infortuni sul lavoro, passa alla discussione degli articoli. »

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Nessuna questione è venuta davanti al

Parlamento nostro più matura di questa che ora si discute.

Essa è pendente oramai da oltre 17 anni, e si sono avuti su di essa niente meno che 7 disegni di legge, 8 relazioni ministeriali, 9 relazioni parlamentari, e si è discussa una volta qui nella Camera dei deputati, e due volte nell'altro ramo del Parlamento.

Oltre a ciò si è avuto su quest'argomento una lunga serie di conferenze, di congressi, di opuscoli, di libri, di pubblicazioni d'ogni genere, tali da fare una vera e propria letteratura.

Ricordo questi fatti unicamente allo scopo di poter affermare che è giunto il tempo di prendere una decisione, poichè il lasciare questa questione ancora più lungamente insoluta, è cosa che, a mio giudizio, non giova nè al prestigio del Parlamento, nè all'autorità dello Stato.

Data la maturità della questione, parmi di essere dispensato, come altrimenti ne avrei il dovere, dal dire i motivi e le ragioni del disegno di legge.

Mi basti ricordare che gli operai contemplati dal disegno di legge, che dovrebbero essere, a tenore di esso, assicurati, oltrepassano il milione, mentre quelli effettivamente assicurati presso la Cassa nazionale degli infortunii oltrepassano appena i centomila; e che la maggior parte degli infortunii che colpiscono gli operai dipende dal così detto rischio professionale, mentre nello stato presente della legislazione, i soli che sopportano i danni di questi infortunii, sono precisamente quelli che sono meno atti a sopportarli, ossia gli operai.

Mi basti osservare che questo stato di cose, che a senso mio, e di tutti coloro che patrocinano da tanti anni questa riforma, rappresenta una vera ingiustizia, non può da un paese civile esser sopportato, senza offendere il sentimento della giustizia, e senza indebolire quel senso di solidarietà che deve legare fra di loro i vari fattori della produzione, e che è una delle guarentigie più valide della pace pubblica.

Ad ovviare a questo stato di cose, vari sistemi in questi ultimi 17 anni, dacchè questa questione si dibatte, qui da noi furono proposti. Questi sistemi sono quattro, che corrispondono a tre fasi distinte della storia della questione degli infortunii sul lavoro.

Il primo sistema fu quello della presun-

zione della colpa, conosciuto sotto la denominazione d'inversione della prova, che ebbe la sua manifestazione nelle due proposte di iniziativa parlamentare, e nel primo disegno di legge governativo, presentato dal ministro Berti: fu presto messo da parte, perchè evidentemente contrastava troppo colla verità delle cose, messe in evidenza dagli studi più recenti, che cioè la maggior parte, anzi la quasi totalità degli infortuni dipende non da colpa degli operai o dei padroni, ma da casi fortuiti. Fu messo da parte altresì perchè appariva evidente che con questo sistema si sarebbe creato un fomite di liti, che lungi dal migliorare, avrebbe acuito i dissidi e gli antagonismi tra capitale e lavoro.

Venne allora successivamente l'altro sistema della presunzione della colpa, collegata coll'assicurazione volontaria, coll'intendimento che, mediante la presunzione della colpa, si potesse arrivare a dare una larghissima applicazione all'assicurazione volontaria.

Questo secondo sistema ebbe la sua manifestazione in quel disegno di legge che venne fuori dalla discussione avvenuta in quest'Assemblea nel maggio e giugno 1885, e che fu poi difeso nell'anno successivo nell'altro ramo del Parlamento dal ministro Grimaldi.

Ma neppure questo sistema ebbe fortuna perchè apparve a tutti evidente che non si dovesse arrivare al fine dell'assicurazione per la via tortuosa della presunzione della colpa, mentre al medesimo scopo si poteva giungere molto più rapidamente per la via più diretta, per mezzo cioè di una disposizione di legge che rendesse l'assicurazione obbligatoria.

E così si venne all'ultimo periodo storico di questa questione che è l'attuale; nel quale stanno ora di fronte due sistemi; quello della responsabilità civile degli imprenditori, allargata fino al punto da comprendere il così detto rischio professionale, e quello dell'assicurazione obbligatoria. Questo nel campo della scienza e della legislazione ha trionfato definitivamente in Germania ed in Austria; il primo conta numerosi fautori in Francia. I due sistemi si trovarono di fronte al Congresso internazionale di Milano del 1894, nel quale il sistema della assicurazione obbligatoria ottenne gli onori del trionfo ad onta degli sforzi dei fautori del sistema opposto.

Nè ci deve sorprendere questo risultato

perchè evidentemente dei due sistemi il solo che corrisponda pienamente al fine che si vuole raggiungere è quello dell'associazione obbligatoria. L'altro, quello della responsabilità civile estesa fino a comprendere il rischio professionale, non giova all'operaio colpito da infortunio, giacchè egli ha bisogno soprattutto di una indennità pronta, precisa e disponibile proprio nel momento in cui segue l'infortunio; non giova all'industria, la quale sarebbe con questo sistema minacciata dal continuo pericolo di pagare indennità, che potrebbero essere sproporzionate alle risorse economiche dei singoli stabilimenti, e condurla a rovina; non corrisponde infine allo scopo sociale della pacificazione, perchè conseguenza necessaria di questo sistema, è un retaggio infinito di liti, le quali naturalmente renderebbero anche più crudi i rapporti fra i due fattori della produzione.

Il sistema opposto, quello dell'assicurazione obbligatoria, che con questo disegno di legge si vuole introdurre in Italia, evita tutti questi inconvenienti, provvede al bisogno degli operai, assicurando loro una indennità pronta al momento in cui di questa indennità hanno maggiormente bisogno; soddisfa ai bisogni dell'industria con la ripartizione dei rischi, sottraendola al pericolo continuo di indennità insopportabili; ed in fine, eliminando un fomite grande di cause e di litigi, temprando a maggior cordialità i rapporti fra i due fattori della produzione. Così che, a senso di tutti coloro che difendono il principio fondamentale a cui si ispira questo disegno di legge, è evidente la verità della sentenza che la responsabilità rappresenta la guerra, mentre l'assicurazione obbligatoria, così come è da noi proposta, è opera di pacificazione e rappresenta quindi la pace.

Da quanto precede, risulta che la soluzione data col disegno di legge alla questione degli infortuni sul lavoro è l'effetto di un antico e largo movimento d'idee, che ha finito coll'imporsi alla mente e alla coscienza di tutti; come del resto, oltrechè dall'esame e dallo sviluppo della questione, risulta anche dall'andamento della discussione avvenuta ieri ed oggi in quest'Aula. Giacchè quasi tutti gli oratori, a qualunque parte della Camera appartenessero, hanno consentito nel concetto ispiratore di questo disegno di legge, facendo soltanto delle osservazioni sopra modalità, sopra questioni accessorie, sulle quali

potremo prendere le nostre decisioni ed intenderci nella discussione degli articoli.

Qui dovrei passare in esame le osservazioni che sono state fatte dagli oratori che hanno preso parte a questa discussione. Ma considerando l'ora tarda, considerando anche che, come il merito principale di questo disegno di legge spetta al relatore della Commissione, così è giusto che gli spetti l'onere principale della difesa, sarò brevissimo.

Io passerò rapidamente sulle questioni sollevate dai colleghi che hanno preso parte alla discussione; mi limiterò soltanto a rilevarne alcune, lasciando che alle altre risponda il relatore della Commissione.

L'onorevole Quintieri, nel suo discorso di ieri, così denso d'idee e preciso nella forma, ha detto tutto quello che sotto il punto di vista dell'economia politica classica poteva dirsi contro questo disegno di legge. Egli teme che il premio d'assicurazione sia come un'altra tassa che si aggiunga a tutte le altre che affaticano l'industria, e che la conseguenza ne sia un danno grave e per gli operai e per gli industriali.

A questa affermazione dell'onorevole Quintieri io oppongo l'affermazione in senso contrario di quelli più direttamente interessati.

Questo disegno di legge ha in favor suo il giudizio di sodalizi operai e di tutti coloro, che si interessano più particolarmente della condizione degli operai, e non ha contro di sé proteste di nessun industriale; anzi non pochi industriali fra coloro che sentono più altamente i doveri sociali della classe, cui appartengono, non hanno esitato ad onorare questo disegno di legge degli encomi più schietti e ad incoraggiare il Governo a fare quanto più è possibile per affrettare il momento, in cui esso diventerà legge dello Stato.

Queste manifestazioni mi pare debbano eliminare ogni dubbio che da questo disegno di legge possa venire un onere, che l'industria non sia in grado di sopportare.

L'onorevole Quintieri ha osservato altresì che il disegno di legge, mentre determina l'obbligo della assicurazione, non si preoccupa nel debito modo degli organismi, destinati a provvedere alle esigenze, create dal nuovo ordine di cose.

Anche questa censura non mi pare giustificata.

Già in questo momento, in previsione di

queste nuove disposizioni, si stanno creando nuovi Istituti con lo scopo preciso di attivare questa forma di assicurazione; del resto abbiamo la benemerita Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, la quale ha in sé tutti i requisiti necessari per provvedere alle esigenze, che creerà la nuova legge; quindi, anche da questo lato, possiamo essere tranquilli.

L'onorevole Berenini si duole che questo disegno di legge sia per molti lati insufficiente: insufficiente riguardo alla estensione data al concetto dell'infortunio: deficiente riguardo alla qualità e quantità di operai a beneficio dei quali si può applicare. Egli vorrebbe che il concetto dell'infortunio fosse esteso molto di più fino a comprendere le malattie, e vorrebbe altresì che fosse esteso a tutti i lavori senza alcuna di quelle limitazioni che sono indicate dal disegno di legge.

I concetti esposti dall'onorevole Berenini non possono trovar posto in questo disegno di legge: ne altererebbero la fisionomia e la natura e comprometterebbero il fine che vogliamo raggiungere.

L'onorevole Gallini teme che l'obbligatorietà dell'assicurazione ed il premio che gli industriali sono chiamati a pagare possa avere per effetto di diminuire la mercede degli operai stessi, mediante una ritenuta che gli imprenditori che sono obbligati a pagare il premio, possano fare a danno dei loro operai; e fa inoltre la proposta che l'azione del risarcimento dei danni sia dichiarata di azione pubblica.

Non posso accogliere il concetto e la proposta fatta dall'onorevole Gallini, la quale cambierebbe l'indole del disegno di legge. Osservo inoltre che il timore, che egli ha affacciato non è completamente fondato perchè l'aumentare o diminuire i salari non dipende soltanto ed esclusivamente dalla volontà dell'imprenditore, dalla volontà dell'industriale; dipende da una quantità di cause complesse, per effetto delle quali la misura del salario trae modo e misura da fatti che sono indipendenti dalla volontà del capo dell'industria.

L'onorevole Bonacci ha trattato la questione grossa, la sola questione grossa che presenti questo disegno di legge, la questione trattata le tante volte e in tutti i congressi da coloro che si sono occupati di questa materia: la questione della colpa grave. Si deve o non si deve comprendere nell'assicura-

zione la colpa grave? Oppure si deve limitare l'assicurazione ai casi fortuiti, al rischio professionale e agli infortuni dipendenti da colpa lieve, lasciando poi che la materia della colpa grave sia regolata dal diritto comune?

Avremo occasione di esaminare nuovamente la questione quando verrà in discussione l'articolo 24, perchè so che da vari colleghi si preparano su questo argomento emendamenti e proposte. Mi preme però di non consentire nel giudizio espresso, che questa proposta, di comprendere nell'assicurazione la colpa grave, sottraendola al diritto comune, rappresenti un'ingiustizia.

Nell'assicurazione, secondo il disegno di legge, come si comprenderebbe la colpa grave del padrone, così si comprenderebbe anche la colpa grave dell'operaio. Quindi questa inclusione della colpa dell'uno e dell'altro nell'assicurazione rappresenta come una transazione di differenti interessi che mi pare non sia priva dell'impronta della giustizia. Potremo discutere dell'opportunità di questa proposta, ma non posso accettare il giudizio che la proposta sia ingiusta.

L'onorevole Prinetti si preoccupa molto e con ragione dei regolamenti preventivi, che saranno la prima parte degli atti che dovrà compiere il Governo per l'applicazione di questa legge. Egli raccomanda che questi regolamenti preventivi corrispondano bensì a tutte le esigenze della materia, ma che sieno anche tali che non diventino un impaccio per l'industria.

Io ho appena bisogno di dichiarare che concordo pienamente con l'onorevole Prinetti nel giudizio che egli ha espresso e che non solo accolgo la sua raccomandazione, ma lo assicuro che il Governo compirà questa parte dell'opera a lui affidata in guisa, che questi regolamenti corrispondano perfettamente ai desideri suoi, che sono anche i miei.

Questo disegno di legge non è opera mia, ma di molti miei predecessori, dall'onorevole Miceli, che per il primo introdusse davanti al Parlamento con un atto ministeriale il concetto dell'assicurazione obbligatoria, all'onorevole Barazzuoli, che ha dato a questo concetto l'ultima mano. Questo disegno di legge è dovuto particolarmente all'onorevole Chimirri, il quale e come ministro e come relatore di esso ha contribuito largamente a condurlo allo stato presente di perfezione.

Io, benchè non sia opera mia, lo raccomandando all'approvazione del Parlamento, non altrimenti che se fosse tale; perchè divido anch'io il pensiero che animava oggi l'onorevole Fusinato nel suo eloquente discorso, cioè che uno dei doveri principali dello Stato moderno è quello della tutela dei deboli.

Io certamente non m'illudo (senza parlare di questione sociale) che con questo disegno di legge si porteranno profonde modificazioni nell'ordinamento economico della Società; sono però intimamente convinto che con esso si asciugheranno molte lacrime, si conforteranno molti dolori.

Questo è il pensiero che mi ha spinto ad adottarlo tale quale l'ho trovato al banco dei ministri, senza nessuna modificazione, sperando che potesse diventare presto legge dello Stato. Sono sicuro che questa mia speranza non sarà delusa e che presto questo disegno di legge riporterà la sanzione del potere legislativo. (*Benissimo! — Approvazioni*).

Presidente. Credo che la Camera vorrà rimandare il seguito della discussione a domani.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Ma prima si potrebbe chiudere la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore e votando quindi sull'ordine del giorno Gallini.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Pongo dunque a partito la chiusura della discussione riservando la facoltà di parlare al relatore.

(*La discussione generale è chiusa*).

Risultamento delle votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Annunzio i risultati delle votazioni avvenute a scrutinio segreto.

Disegno di legge n. 164 « Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti. »

Presenti e votanti	265
Maggioranza	133
Voti favorevoli	216
Voti contrari	49

(*La Camera approva*).

Disegno di legge n. 178 « Disposizioni per agevolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698. »

Presenti e votanti	265
Maggioranza	133
Voti favorevoli	216
Voti contrari	49

(*La Camera approva*).

Approvazione di eccedenze d'impegni sopra alcuni capitoli concernenti « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1894-95, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dello esercizio stesso.

Presenti e votanti	277
Maggioranza	139
Voti favorevoli	231
Voti contrari	46

(*La Camera approva*).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 22.932.98, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1894-95 concernenti spese facoltative.

Presenti e votanti	262
Maggioranza	132
Voti favorevoli	222
Voti contrari	40

(*La Camera approva*).

Approvazione di eccedenze per la somma di lire 38,301.90, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative.

Presenti e votanti	277
Maggioranza	139
Voti favorevoli	231
Voti contrari	46

(*La Camera approva*).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 356,877.98, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative.

Presenti e votanti	268
Maggioranza	135
Voti favorevoli	226
Voti contrari	42

(*La Camera approva*).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,041,786.03, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative.

Presenti e votanti 263
Maggioranza 132
Voti favorevoli . . . 213
Voti contrari 50

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 4,677.79, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-1895, concernente spesa facoltativa.

Presenti e votanti 260
Maggioranza 131
Voti favorevoli . . . 207
Voti contrari 53

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 455,839.37, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1894-95, concernenti spese facoltative.

Presenti e votanti 268
Maggioranza 135
Voti favorevoli . . . 223
Voti contrari 45

(La Camera approva).

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra, se si intenda compensare (colla somma stabilita dal regolamento) gli ufficiali reduci dalla battaglia di Adua, della perdita subita negli averi e nel bagaglio; e se anzi, nelle enormi somme così male distribuite e in parte già impiegate per sostenere la campagna d'Africa, sia il caso di assegnare un compenso maggiore di quello fissato per regolamento; memore lo Stato, che l'onore del buon nome italiano è stato rivendicato più che altro dal sacrificio personale e dal valore romano dei nostri ufficiali.

« Macola. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio e ministro dell'interno intorno alle ragioni che lo indussero a porre il servizio del tiro a segno sotto la dipendenza del Ministero della guerra; intorno ai propositi del Governo circa l'urgenza di una riforma sostanziale della legge 2 luglio 1882; e finalmente sul modo con cui egli intende provvedere ad un proficuo e regolare funzionamento della istituzione.

« Socci. »

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro della guerra per sapere se intende prendere un provvedimento atto ad impedire il rinnovarsi dell'abuso verificatosi sotto il passato Ministero della pubblicazione di documenti ufficiali importanti, prima di averne data comunicazione alla Camera.

« Niccolini. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici circa il modo come procede l'esercizio della ferrovia Circumetnea.

« Bonajuto, Vagliasindi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere quali provvedimenti si sono presi e si prenderanno per i mutilati e per gli orfani e per le vedove degli ascari e degli altri indigeni morti per l'Italia.

« Galletti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo per conoscere se creda lecito agli impiegati dello Stato di potere, sotto il pretesto specioso dell'insequestrabilità dello stipendio, impunemente commettere truffe.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno circa il brutto andazzo preso ormai dalla forza pubblica di maltrattare i detenuti in camera di sicurezza.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia circa la condizione del Consiglio comunale di Novara (Sicilia).

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura e commercio, circa

l'azione vessatoria e crudelè del liquidatore della Cassa di risparmio di Barletta.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se e quando abolirà le scuole di applicazione di sanità militare.

« Celli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se e quando intenda pubblicare la nuova tariffa dei medicinali secondo quanto prescrive l'articolo 65 del regolamento sanitario generale.

« Celli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura e commercio sui suoi intendimenti circa al progetto di legge sul Credito agrario che sta innanzi alla Camera, presentato dal suo antecessore.

« Schiratti. »

Commemorazione del generale Arimondi.

Presidente. Debbo notificare alla Camera, che, ieri, dopo la seduta, mi pervenne questa lettera del nostro collega Lausetti:

« Il municipio di Savigliano ha decretato che si faccia un funerale ai caduti d'Africa. In tale circostanza, si farà la commemorazione del cittadino di Savigliano generale Arimondi, morto gloriosamente in Adua.

« Se volesse compiacersi di permettermi di interrogare la Camera se intenda di associarsi alla dimostrazione che, in detto giorno si fa, Le sarei grato. »

Credo d'interpretare il voto della Camera, dicendo che ci associamo di gran cuore alla manifestazione che Savigliano tributa al prode suo figlio, generale Arimondi.

Lausetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lausetti. Nel giorno in cui la città di Savigliano, capoluogo del Collegio che rappresenta, ha fatto celebrare solenni funerali ai valorosi caduti d'Africa e reso onoranze al prode suo figlio, generale Giuseppe Arimondi, crederei mancare al dovere mio se, davanti ai rappresentanti della Nazione, il mio pensiero non si rivolgesse allo sfortunato vincitore di Agordat.

In una delle ultime sedute dello scorso mese, e quando maggiori incertezze esistevano sulla sorte toccata al prode generale,

la Camera volle associarsi al voto di speranza da me allora pronunciato.

Oramai sembra superfluo farsi qualsiasi illusione, e, comunque possa essere la versione della tragica sua fine, pur troppo dobbiamo lamentarne la perdita.

La disadorna mia parola non mi permetterà certamente di porre in evidenza tutte le virtù e meriti suoi, e quindi nel mio dire sarò breve.

Giuseppe Arimondi nacque in Savigliano da Pietro Francesco Arimondi e Barbara Ap-piotti, tuttora viventi, il 26 aprile 1846.

Nel 1863 (a soli 17 anni) si arruolò nel Regio esercito come volontario.

Entrò quindi nella scuola di Modena in cui molto si distinse.

Nel 1865 raggiunse il grado di sottotenente e nel 1872 veniva promosso tenente.

Chiamato nel 1874 a far parte del Corpo di stato maggiore, nel 1877 vi raggiungeva il grado di capitano.

Nel 1884 fu promosso maggiore nel 6° bersaglieri.

Nel 1887 venne destinato al Comando di truppe per la campagna d'Africa.

Nel 1888 fu promosso tenente colonnello di stato maggiore.

Nel febbraio del 1892 fu scelto a comandante di truppe in Africa; nell'aprile 1893 fu promosso colonnello.

La splendida vittoria di Agordat, che pose in evidenza l'alto suo valore e sapere gli procurò il grado di maggiore generale per merito di guerra.

Appena pervenuto il rapporto ufficiale sulla battaglia di Agordat, l'Arimondi, a mezzo del generale Baratieri, riceveva da S. M. le congratulazioni che testualmente ricordo, e che formano il migliore elogio all'opera sua.

« Nella battaglia di Agordat Ella ha dato prova di possedere mente e animo di valoroso Capitano, dotato di tutte le migliori virtù militari, e mercè sua il valore degli ufficiali, sottufficiali e soldati e delle truppe indigene, ha potuto prevalere vittoriosamente sul numero dell'agguerrito avversario. Il 21 dicembre 1893 sarà ricordato con onore e con viva soddisfazione dal paese e dall'esercito. Riservandomi di dare ricompensa al valore agli ufficiali ed ai militari di truppa italiani ed indigeni che maggiormente si distinsero in quel giorno, sono intanto lieto di annun-

ciarle che sul voto unanime dei generali comandanti di Corpo d'esercito e sulla proposta del ministro della guerra Lo ho con Decreto d'oggi promosso al grado di maggior generale. — Riceva con le sue truppe il plauso della Patria e le congratulazioni mie con cuore di soldato ».

Alle congratulazioni del Sovrano, si aggiunsero quelle della città sua nativa, che per ricordare il fausto evento fece, con pubblica sottoscrizione, coniare una medaglia d'oro per offrirla al valoroso generale in occasione di suo ritorno in patria.

Fra le virtù e meriti che adornavano il generale Arimondi spiccava in modo speciale l'estrema sua modestia.

Nella circostanza sopra accennata della consegna della medaglia, agli elogi rivoltigli dal sindaco a nome dei suoi concittadini egli rispondeva: « che la vittoria ottenuta era precipuo merito degli ufficiali che lo avevano coadiuvato e che la dimostrazione se tornava a lui di onore, tornava molto più ad onore dell'esercito italiano *il quale sempre ed in ogni circostanza fece e farà il proprio dovere.* »

Alla fierezza di uno spiccatissimo carattere militare accoppiava i più delicati sentimenti di un cuore nobile e generoso.

La bontà sua era così cara ai suoi dipendenti e la sua virtù così apprezzata, che il compagno suo di sventura, maggiore Galliano, così scriveva ad un amico:

« Questa campagna è faticosa, ma ciò non ostante noi lavoriamo volentieri perchè sappiamo di fare piacere ad Arimondi, quantunque egli, poveretto, sia così modesto da lavorare per la gloria degli altri. »

Elogio più bello e sincero non si potrebbe fare di lui!

Ulteriori indagini, speriamo, potranno accertare l'episodio glorioso della sua morte, e diradate le nubi che qualcuno per basso spirito di gelosia e di vendetta ha cercato addensare intorno alla purissima e brillante aureola che sopra di lui rifulge, gli sarà resa quella giustizia che ben si merita, ed il suo nome scritto a caratteri d'oro formerà una delle più belle pagine nel libro dei valorosi campioni del nostro esercito.

Certo che voi tutti, onorevoli colleghi, dividerete i sentimenti che vi ho espressi, vi propongo di mandare a mezzo della Presidenza una parola di conforto ai vecchi genitori del generale Arimondi e le condoglianze

alla città di Savigliano che altamente si onora d'avergli dato i natali. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Io mi associo di gran cuore alle belle parole pronunziate dal deputato Lausetti in elogio del valoroso generale Arimondi.

Per causa della diversa età io non ebbi con lui relazioni intime di servizio. Ma ebbi la fortuna di presiedere la Commissione dei generali che a pieni voti lo dichiarò meritevole della promozione a scelta a maggior generale dopo la vittoria di Agordat, e ricordo in quell'occasione di aver provato una forte emozione, e un forte dispiacere di non poter proporre per lui la promozione, e la croce del merito militare, perchè non è uso di dare due ricompense per lo stesso fatto d'arme.

Io acquistai pel generale Arimondi una stima veramente grande, stima che si accrebbe anche di più quando pochi mesi dopo venuto in Italia, diede prova di una modestia che gli faceva grandissimo onore. (*Bravo!*)

Ringrazio quindi il deputato Lausetti di avermi dato occasione di manifestare alla Camera questi miei sentimenti, i quali sono condivisi da tutti i militari, e anche dal Paese, per la morte prematura di così illustre soldato. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. La Camera non può a meno che accogliere la proposta fatta dall'onorevole Lausetti, di mandare le condoglianze alla famiglia ed alla città natale del generale Arimondi.

Disposizioni sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Dichiaro anche a nome degli altri ministri di accettare tutte le interpellanze che sono state presentate tanto a me che a' miei colleghi.

Presentazione di una relazione.

Saporito. Presento la relazione sopra il disegno di legge per approvazione di maggiori assegnazioni pel conto consuntivo dell'amministrazione del Fondo per il culto per il 1894-95.

Svolgimento di due interrogazioni.

Ricotti, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ricotti, ministro della guerra. Siccome oggi, non essendo presente l'onorevole Galletti, non ho potuto rispondere ad una sua interrogazione, così ora che lo vedo nell'Aula mi permetto di dargli una risposta.

L'onorevole Galletti chiede quali siano le intenzioni del Governo rispetto agli ascari mutilati. Ecco le condizioni in cui ci troviamo oggi.

Esiste nella colonia Eritrea un regolamento, che ha valore di legge e che riguarda appunto il servizio dei nostri ascari. In esso è stabilito che in caso di morte dell'ascaro, alla vedova sia corrisposta un'indennità una volta tanto di nove mesi di stipendio che corrisponde a lire 500 all'incirca.

Non è molto, ma per quei paesi è una somma di qualche riguardo. Nel caso di mutilazioni o di ferite che lo rendano incapace al servizio l'ascaro ha diritto ad una pensione vitalizia corrispondente a metà del suo stipendio, cioè circa una lira al giorno.

Questo è lo stato di diritto; per lo stato di fatto aggiungo che subito dopo avvenuti i dolorosi avvenimenti d'Africa la beneficenza venne in soccorso specialmente dei mutilati, e al governatore sono pervenute direttamente molte offerte. Però egli mi avvertì che i fondi così raccolti sarebbero stati presto esauriti; ed allora io, valendomi del fondo per sussidi ai feriti, ho aperto su di esso un credito di 100 mila lire per i soccorsi più urgenti alle famiglie dei nostri feriti e dei mutilati ascari.

Per quest'anno dunque non ci sarebbe bisogno di altri provvedimenti perchè si è già largamente provveduto. Però mi riservo in tempo più calmo di esaminare se non sarà il caso di presentare un disegno di legge speciale a questo proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galletti.

Galletti. Io ringrazio il ministro della guerra per non avere voluto farmi attendere questa risposta. Vedo con soddisfazione che il Governo ha provveduto non solo applicando i regolamenti speciali ma anche straordinariamente coll'assegnare delle 100 mila lire, e vedo anche con piacere che la beneficenza privata d'Italia

concorre ad aiutare gli infelici mutilati e le famiglie degli indigeni morti per la bandiera italiana. Così potremo attendere la presentazione di un disegno di legge speciale. E chiudo subito per l'ora tarda facendo un augurio, cioè che un giorno si possa, sentendoci noi un po' più forti, e gli Abissini progredendo nella via della civiltà, avere dal Negus una riparazione.... (*Interruzioni*) punendo i capi che hanno ordinato le mutilazioni....

Voce. Se è stato lui! (*Rumori*).

Galletti.....pagando all'Italia grossa ed espiatoria indennità per i mutilati e le loro famiglie. (*Commenti*).

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha chiesto di rispondere ad una interrogazione dell'onorevole Socci sull'abolizione dell'estatatura nella provincia di Grosseto.

Non essendovi opposizioni ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Dirò brevemente all'onorevole Socci che il Governo non può respingere le insistenti ed autorevolissime domande che vengono dalla provincia di Grosseto, perchè sia abolita l'estatatura in Scansano.

Però l'onorevole Socci consentirà che questo provvedimento conviene sia indugiato di un anno, perchè vi sono interessi i quali sarebbero lesi e perchè bisogna studiare se non si possa in qualche modo attenuare il dissesto che la città di Scansano verrebbe a soffrire.

Spero che l'onorevole Socci sarà soddisfatto della mia risposta, e spero altresì che ne sarà pure soddisfatto l'onorevole Valle Angelo, il quale aveva anch'egli presentato una interrogazione intorno a questo stesso argomento.

Presidente. L'onorevole Socci ha facoltà di parlare.

Socci. Prendo atto della risposta dell'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e lo ringrazio imperocchè io considero l'abolizione della estatatura a Scansano come una prova della buona intenzione del Governo di addivenire a quel completo risanamento della maremma che, cominciato sotto il passato Governo della Toscana, è oggi ancora molto lontano dall'essere compiuto.

Ringrazio poi il presidente del Consiglio per aver detto che intende studiare in qual modo si possa rendere più mite il danno che, dalla abolizione della estatatura, verrebbe

alla città di Scansano, imperocchè tutti i cittadini di Grosseto sono concordi nell'approvare che un provvedimento in questo senso sia sottoposto alle deliberazioni della Camera.

La seduta termina alle 18.50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazroni.

2 Svolgimento di una proposta di legge del deputato Sanguinetti ed altri per una inchiesta sul trattamento fatto al personale ferroviario.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Degli infortuni sul lavoro. (60).

Discussione del disegno di legge:

4. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59).

5. Avanzamento nei corpi militari della regia marina. (80).

6. Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97. (163).

7. Modificazioni alle leggi sui diritti catastali. (167)

8. Provvedimenti riguardanti la marina mercantile. (97)

9. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*)

10. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172)

11. Approvazione dell'eccedenza di impegni per la somma di lire 4,800,000 verificate sulla assegnazione del capitolo n. 32 « Contributo dello Stato per le spese d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95. (133)

12. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'anno finanziario 1895-96. (209)

13. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato, (175)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896 — Tip. della Camera dei Deputati.

